SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

68ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 28 GENNAIO 1988

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente SPADOLINI,
indi del vice presidente SCEVAROLLI
e del vice presidente DE GIUSEPPE

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA 3

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

«Norme in materia di procedimenti di accusa e modificazioni agli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1» **(226)**, d'iniziativa del senatore Tedesco Tatò e di altri senatori;

«Norme in materia di procedimenti di accusa e modifiche agli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1» **(565)**, d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori;

«Modificazione all'articolo 96 della Costituzione» **(162)**, d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori;

«Modificazioni degli articoli 90, 96 e 135 della Costituzione e nuove norme sui procedimenti e sui giudizi d'accusa costituzionali» **(646)**, d'iniziativa del senatore Gualtieri e di altri senatori;

«Norme in materia di procedimenti di accusa e modifiche dell'articolo 96 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1» **(680)**, d'iniziativa del senatore Spadaccia e di altri senatori;

«Abrogazione di norme in materia di procedimenti di accusa» **(716)**, d'iniziativa del senatre Pollice:

* BOATO *(Fed. Eur. Ecol.), relatore di minoranza* ..... *Pag.* 5
GUZZETTI *(DC), relatore* ..... 14 e *passim*
VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia* . 22 e *passim*
SPADACCIA *(Fed. Eur. Ecol.)* ..... 29 e *passim*
CORLEONE *(Fed. Eur. Ecol.)* 31, 34, 37
* ELIA *(DC)* 31, 44
MAFFIOLETTI *(PCI)* 33, 43

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

VITALONE *(DC)* ..... *Pag.* 38
ONORATO *(Sin. Ind.)* 41

RICHIAMO AL REGOLAMENTO

PRESIDENTE 45, 46
SPADACCIA *(Fed. Eur. Ecol.)* 45

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 226, 565, 162, 646, 680, 716:

GUZZETTI *(DC), relatore* 46, 48
VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia* 46
CORLEONE *(Fed. Eur. Ecol.)* ..... *Pag.* 47
ONORATO *(Sin. Ind.)* 48

ALLEGATO

GRUPPI PARLAMENTARI

Ufficio di presidenza 50

DISEGNI DI LEGGE

Assegnazione 50

N. B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

DELL'OSSO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 22 gennaio.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Achilli, Bausi, Boffa, Chimenti, Citaristi, Consoli, Diana, Giagu Demartini, Iannone, Meoli, Pizzo, Rubner, Valiani, Venturi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cannata, Fassino, Filetti, Fioret, Greco, Natali, Parisi, Pieralli, Salvi, a Strasburgo, per attività del Consiglio d'Europa.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi ieri pomeriggio con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo anche in vista di raccordare le necessarie iniziative riformatrici con l'altro ramo del Parlamento, ha adottato all'unanimità – ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento – il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 2 al 12 febbraio 1988:

Martedì	2 febbraio	(*pomeridiana*) (h. 17)	– Interpellanze ed interrogazioni
Mercoledì	3 »	(*pomeridiana*) (h. 16,30)	– Disegno di legge n. 433 – Istituzione dell'Agenzia spaziale Italiana
Giovedì	4 febbraio	(*pomeridiana*) (h. 16,30)	– Disegno di legge n. 434 (ed altri connessi) – Responsabilità civile dei magistrati (*Discussione generale*)
Venerdì	5 »	(*antimeridiana*) (h. 9,30)	
Martedì	9 »	(*pomeridiana*) (h. 17)	– Séguito del disegno di legge n. 434 che precede (*Repliche dei relatori e del Governo*)

Mercoledì	10 febbraio	(*pomeridiana*) (h. 16,30)	– Seguito del disegno di legge n. 434 che precede (*Votazione degli articoli, degli emendamenti e votazione finale*)
Giovedì	11 »	(*pomeridiana*) (h. 16,30)	– Disegni di legge n. 752 – Conversione in legge del decreto-legge recante proroga di termini (*Presentato al Senato - scade il 29 febbraio 1988*)
(*la mattina alle ore 10 è convocato il Parlamento in seduta comune*)			– Disegno di legge n. 753 – Conversione in legge del decreto-legge recante provvedimenti in materia di pubblico impiego (*Presentato al Senato - scade il 29 febbraio 1988*)
Venerdì	12 febbraio	(*antimeridiana*) (h. 9,30)	– Esame dei disegni di legge ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento (elenco allegato)

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55 del Regolamento, detto calendario sarà distribuito.

Disegni di legge da esaminare ex articolo 81

– Disegno di legge n. 232 – Prelievo di parti di cadavere a scopo terapeutico

– Disegno di legge n. 288 – Depositi di caffè

– Disegno di legge n. 332 – Società di investimento immobiliare

– Disegno di legge n. 341 – Istituto di studi verdiani

– Disegno di legge n. 374 – Provvedimenti per la regione Calabria

– Disegno di legge n. 387 – ENIT

– Disegno di legge n. 557 – Struttura militare difesa

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

«Norme in materia di procedimenti di accusa e modificazioni agli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1» (226), d'iniziativa del senatore Tedesco Tatò e di altri senatori;

«Norme in materia di procedimenti di accusa e modificazioni agli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1» (565), d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori;

«Modificazione all'articolo 96 della Costituzione» (162), d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori;

«Modificazioni degli articoli 90, 96 e 135 della Costituzione e nuove norme sui procedimenti e sui giudizi d'accusa costituzionali» (646), d'iniziativa del senatore Gualtieri e di altri senatori;

«Norme in materia di procedimenti di accusa e modifiche dell'articolo 96 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1» (680), d'iniziativa del senatore Spadaccia e di altri senatori;

«Abrogazione di norme in materia di procedimenti di accusa» (716), d'iniziativa del senatre Pollice

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione, in prima deliberazione, dei disegni di legge costituzionale nn. 226, 565, 162, 646, 680 e 716.

Ricordo che nella seduta di ieri si è svolta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, senatore Boato.

* BOATO, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, signor Ministro della giustizia, colleghi senatori, tutta la vicenda parlamentare in questa legislatura riguardante il provvedimento legislativo che abbiamo di fronte è la dimostrazione di quanto non fosse vero ciò che è stato detto ripetutamente, ossia che il *referendum* abrogativo, promosso da varie forze politiche, in particolare dai radicali, ma anche dai socialisti e dai liberali, fosse inutile. Quanto è avvenuto in queste settimane e in questi mesi costituisce la dimostrazione di quanto poco fosse inutile il *referendum*. I senatori Strik Lievers e Corleone, ed anche mi pare il collega Spadaccia, hanno ieri ricordato che la stessa affermazione si sarebbe potuta ripetere anche per l'analogo *referendum* che era stato proposto, e per il quale erano state regolarmente raccolte le firme, nel 1978.

Io non porterò via molto tempo su questo aspetto di carattere strettamente politico che però è rigorosamente connesso con il complessivamente buon lavoro parlamentare che abbiamo svolto in queste settimane: il giudizio non escluderà alcune critiche anche pesanti pur essendo nel suo insieme non negativo rispetto al modo in cui abbiamo discusso. Desidero evidenziare la connessione tra tale giudizio politico e l'attività parlamentare che abbiamo svolto perchè, durante la campagna referendaria, da parte della quasi totalità delle forze politiche che inizialmente erano contarie all'iniziativa, si usò una valutazione, di fronte all'opinione pubblica, di carattere pesantemente demagogico. I rappresentanti della Democrazia cristiana, del Partito comunista e di altre forze politiche minori inizialmente contrarie al *referendum*, anche se successivamente votarono sì, dissero che si trattava di un *referendum* del tutto inutile, pretestuoso, perchè le forze politiche erano già tutte d'accordo e vi era unanimità nel Parlamento nonchè un'ottima proposta di legge che, se non vi fossero stati i *referendum* e comunque lo scioglimento anticipato del Parlamento, sarebbe già legge dello Stato in vigore.

Collega Guzzetti, signor Presidente, signor Ministro, tutti possiamo verificare quanto demagogico e falso fosse questo coro unanime di giudizi di fronte all'opinione pubblica. Appena abbiamo messo mano nuovamente a quel testo cosiddetto unitario che ci proveniva dalla legislatura precedente e che veniva riproposto in questa legislatura con una versione identica alla precedente sia da parte del Gruppo della Democrazia cristiana che dal

Gruppo del Partito comunista, riesame resosi possibile per la buona volontà – e di ciò devo dare atto pubblicamente – di tutte le forze politiche anche se su impulso in modo particolare del nostro Gruppo, ci siamo accorti tutti – e questa è una dimostrazione della lealtà culturale, politica e intellettuale con cui abbiamo lavorato – che quel testo era larghissimamente insoddisfacente, lasciava aperti molti problemi e sarebbe apparso, una volta che l'opinione pubblica l'avesse conosciuto non in forma declamatoria ma nel merito, come una «presa in giro» dei cittadini che in modo così massiccio si erano espressi nel voto referendario. È quindi assolutamente importante quanto è avvenuto nelle ultime settimane e negli ultimi mesi ed ancor di più lo è quello che avverrà nelle prossime ore in quest'Aula in sede di votazione degli emendamenti.

Il nostro impegno è stato prioritariamente quello di fare una buona legge, ma anche di mantenere il rispetto del voto popolare, della sovranità popolare espressa attraverso l'unico effettivo istituto di democrazia diretta previsto dalla nostra Costituzione, il *referendum* abrogativo, visto che l'altro, l'iniziativa legislativa popolare, è in qualche modo mediato e soprattutto del tutto inefficace; credo infatti che, nella storia parlamentare italiana, non sia mai stato approvato un disegno di legge di iniziativa popolare ed anzi spesso tali disegni di legge non sono stati neanche presi in considerazione.

Il nostro impegno è stato pertanto quello di non permettere lo svuotamento del voto referendario e giustamente il collega Corleone, che fa parte della Commissione giustizia di questo ramo del Parlamento, ha richiamato ieri nel suo intervento il nostro analogo impegno, più difficile e delicato, rispetto al disegno di legge sulla responsabilità civile dei magistrati perchè anche in quella sede vi sono questioni di grandissima rilevanza ancora aperte in ordine alle quali la prevalenza dei cosiddetti accordi politici sta schiacciando il diritto-dovere del Parlamento di arrivare a modificare il testo di legge in questo momento all'esame del Senato. Da parte nostra l'impegno che abbiamo profuso in questa fase riguardo alle norme in materia di procedimenti di accusa altrettanto fortemente lo esprimeremo per quanto riguarda le norme sulla responsabilità civile dei magistrati, impegno quest'ultimo che ritengo si dimostrerà più gravoso, più difficile e forse anche più tormentato e più carico di tensioni a causa della schiacciante prevalenza degli accordi politici extraparlamentari rispetto all'autonomia del lavoro parlamentare in materia.

Devo dare atto pubblicamente ai colleghi del mio Gruppo del significato che ha avuto – e se ne sono accorti gli altri colleghi della Commissione affari costituzionali – il nostro lavorare di comune accordo in questa vicenda, pur avendo matrici politiche diverse, perchè ciò non ci ha impedito di convivere all'interno di uno stesso Gruppo: la sintonia che si era verificata nella campagna referendaria si è ripetuta nella campagna elettorale e adesso nel lavoro parlamentare. Pertanto questa replica, che faccio a titolo personale come rappresentante del Gruppo in quella Commissione, è il frutto di un lavoro collettivo.

Vorrei spendere alcune parole sulle questioni che a nostro parere rimangono ancora aperte e sono di non scarso rilievo, pur dopo un lavoro positivo; in quest'Aula siamo stati talmente d'accordo nel sottolineare il lavoro positivo della Commissione ed in particolare del relatore, che ieri ho perfino avuto il timore che eccedessimo perchè prima il senatore Strik

Lievers, poi i senatori Spadaccia e Corleone hanno talmente riempito il relatore di elogi – giusti devo dire – che si sarebbe quasi potuto mettere in ombra i rilievi che continuiamo a fare sulla materia e che non sono secondari. Spero tuttavia che continui ad esserci attenzione ed una possibilità di collaborazione anche in questa fase.

Ovviamente – come tutti sanno – la questione più rilevante che continuiamo a sollevare è quella relativa al comma 3 dell'articolo 9. Anche se qualcuno lo ritiene inopportuno, continuo a parlare di un fatto di grande gravità e di una sostanziale e formale – dato che si tratta di una legge costituzionale – costituzionalizzazione della ragion di Stato. L'articolo 9, al comma 3, recita testualmente: «L'Assemblea si riunisce entro 60 giorni e può, a maggioranza assoluta, negare l'autorizzazione a procedere ove l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo». Questa formulazione si può leggere e rileggere e tutti i colleghi della Commissione sanno quanto sia stata tormentata la sua elaborazione e rielaborazione; personalmente ho letto e riletto decine di volte questa formulazione, ho ascoltato con attenzione le motivazioni a favore di questo comma o di una parte del comma (penso al Gruppo comunista che intende mantenere soltanto la formula «la tutela dell'interesse costituzionalmente rilevante o preminente»), ma nonostante ciò non sono riuscito a convincermi dell'opportunità del terzo comma dell'articolo 9.

Anzi continuo a ritenere che ci troviamo di fronte all'aspetto più vulnerabile e grave di questa legge, il punto che oltretutto caratterizzerà il nostro atteggiamento: non abbiamo ancora deciso formalmente il nostro voto finale – si tratta di un *work in progress* – ma se dovessimo decidere un voto finale negativo, questo sarebbe determinato soprattutto da tale aspetto perchè lo riterremmo di una gravità senza precedenti nella storia del nostro Parlamento e del nostro dibattito costituzionale. Credo che approvando questo comma segneremmo invece di una tappa miliare positiva, quale sicuramente è il complesso di questo provvedimento, e prima di esso il *referendum* per la definitiva abrogazione e archiviazione della sciagurata Commissione inquirente o Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa che dir si voglia nelle sue due versioni, una tappa miliare negativa perchè nella storia del Parlamento, nella storia della Repubblica – e sarà verificato poi da chi in sede teorica e storica riflette su questi problemi – sarà questa la data in cui nella legislazione costituzionale italiana formalmente e apertamente si introduce la teorizzazione di un'esimente particolare che è la ragion di Stato. Non c'è altro modo con cui definire il terzo comma dell'articolo 9.

Questa affermazione era già stata espressa in modo chiarissimo nella scorsa legislatura da Giovanni Ferrara, che mi pare allora facesse parte della Sinistra indipendente nell'altro ramo del Parlamento e che oggi appartiene al Gruppo comunista. Mi sono riletto lo stenografico della seduta del 7 ottobre 1986 e ho riscontrato che Giovanni Ferrara parla esplicitamente di ragion di Stato; cita ampiamente Friedrich Meinecke, che come tutti sanno è il principale teorico della ragion di Stato, e la accetta pur parlando di un contrasto tra Dio e demone insito nella questione e della necessità di combattere conto il demone affinchè non prevalga, provocando la strapotenza della ragion di Stato. Sono citazioni molto belle da leggere, che non

riporto interamente per ragioni di tempo anche se sarebbe interessante farlo.

Con questo tipo di motivazioni Giovanni Ferrara avrebbe accettato allora una simile ipotesi, ma a quel punto, signor Ministro della giustizia, si sarebbe posto il problema che non avrebbe potuto essere altro che il Parlamento in seduta comune a decidere al riguardo. Non è possibile immaginare su una questione di così grande gravità e solennità, anche rispetto ai problemi che il senatore Imposimato ieri sollevava e che l'onorevole Ferrara sottolineava in riferimento ai problemi massimi della sicurezza dello Stato, all'unità politica della nazione e alla difesa complessiva dello Stato democratico, che soltanto uno dei due rami del Parlamento si pronunci. Se questa è la dimensione dei problemi rispetto ai quali si evoca la ragion di Stato l'onorevole Ferrara, a differenza di noi che non condividiamo questa posizione, ha accettato tale ipotesi, sia pure in modo tormentato: basta infatti leggere le considerazioni di allora e le citazioni di Meinecke. Tuttavia egli sostiene che una simile posizione non può essere decisa altro che dal Parlamento in seduta comune perchè altrimenti diventa assolutamente risibile evocare i grandi problemi della sicurezza nazionale e della difesa del regime democratico e dei princìpi costituzionalmente preminenti e rilevanti evocati dal testo in esame.

In questo caso è facile immaginare che ciascuno dei due rami del Parlamento, in fasi diverse, possa produrre una giurisprudenza divergente ed assumere decisioni discordi in materie di così grande rilevanza anche rispetto all'unità nazionale.

A noi pare evidente quindi, signor relatore, che questo è un punto debole e molto fragile, secondo me scandalosamente sbagliato, anche se lo sostengo senza gridare perchè non sono abituato a farlo. Non siamo gli unici a nutrire simili perplessità. Purtroppo non dispongo del testo stenografico – che non è stato redatto – del dibattito che abbiamo svolto in Commissione affari costituzionali sui disegni di legge in esame. Tuttavia, nel resoconto sommario (il cosiddetto comunicato delle nostre sedute) a pagina 26 dello «schedone» – come si usa dire in gergo – della seduta del 13 gennaio si legge che il collega Vitalone, che vedo seduto qui a fianco a me, si è dichiarato nettamente contrario alla previsione che l'Assemblea della Camera competente neghi l'autorizzazione a procedere ove reputi che l'inquisito abbia agito per un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante o per particolari esigenze di tutela della funzione di Governo. Ove tale previsione dovesse essere accolta occorrerebbe comunque, a suo parere, tener conto di quanto stabilito nel codice di procedura penale e precisamente nell'articolo 378, che elenca le fattispecie in base alle quali il giudice istruttore dichiara con sentenza di non doversi procedere, e nell'articolo 152, che sancisce l'obbligo dell'immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità.

Nella stessa seduta il collega senatore Riz della *Südtiroler Volkspartei*, con il quale come tutti sanno spesso polemizzo su altre questioni, ma che credo sia riconosciuto in quest'Aula come un eminente giurista, osserva che la previsione della possibilità che l'Assemblea neghi l'autorizzazione a procedere, ove reputi che l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante o per particolari esigenze di tutela della funzione di Governo, sembrerebbe integrare una sorta di *impeachment* limitato, ingenerando altresì il dubbio che esso possa costituire una violazione del principio di uguaglianza costituzionalmente sancito dall'arti-

colo 3. Ancora il senatore Riz, nella fase finale della discussione sul medesimo articolo, nel dichiarare il suo voto contrario – come del resto abbiamo fatto anche noi – afferma che tale norma è contraddittoria nel momento in cui ammette la possibilità di delinquere per il pubblico interesse. Dovrebbe invece essere evitata l'introduzione nel sistema penale di una nuova scriminante che non si applicherebbe oltretutto a tutti i cittadini.

Da questo punto di vista devo dire che, semmai, è più corretta e plausibile la proposta avanzata dal collega Onorato di inserimento di un'esimente nell'articolo 4: mi riferisco all'emendamento 4.1, presentato dai senatori Onorato e Giolitti. Esso sostituirebbe l'intero articolo, stabilendo al secondo comma: «La punibilità è esclusa quando il fatto è commesso per la necessità di tutelare un interesse costituzionalmente preminente». Non condivido neanche questa norma, ma il potere viene attribuito alla magistratura ordinaria, inserendo una nuova esimente e la decisione su questa avverrebbe da parte della magistratura ordinaria. Ovviamente ho dei dubbi anche su questo, ma a questo punto lo riterrei meno sospetto, anche di incostituzionalità. In ogni caso neppure questa mi sembra una buona soluzione: bisognerebbe semplicemente cassare, abrogare questo tipo di motivazioni.

Non sono e non siamo gli unici ad avere queste perplessità. Se non ricordo male, la Commissione giustizia di questo ramo del Parlamento, quando ha espresso (estensore il senatore Lipari) nella seduta del 2 dicembre 1987 il proprio parere – molto articolato e molto motivato – rispetto a questo insieme di provvedimenti e, in particolare, rispetto al testo base della scorsa legislatura, che era all'esame della Commissione affari costituzionali, ha osservato a larga maggioranza: «Nella linea di quanto già osservato dal senatore Vassalli nel corso della precedente legislatura, la Commissione avanza, a maggioranza, serie perplessità anche sulla previsione di cui al terzo comma dell'articolo 9, laddove si pone esplicitamente a base della deliberazione negativa sulla proseguibilità dell'azione penale lo stabilire se l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente preminente. È stato, non a torto, osservato che tale previsione non solo finisce con l'introdurre nel sistema una nuova causa di giustificazione, ma si presenta altresì con tali caratteri di genericità da prestarsi ad usi strumentali. Si impone quindi sul punto un approfondimento da parte della Commissione di merito. Qualche commissario rileva altresì l'improprietà dell'espressione «costituzionalmente preminente», quasi che la rilevanza costituzionale fosse suscettibile di graduatorie». E qui si fa riferimento – se non sbaglio – alla posizione del senatore Vassalli presidente della Commissione giustizia nella precedente legislatura.

A me pare che sia molto ben motivato da parte del collega Lipari e della maggioranza della Commissione giustizia questo parere. A parte l'ultima questione, che è stata affrontata scrivendo «rilevante» invece che «preminente», a me pare che la sostanza sia rimasta quella, anzi, forse ulteriormente aggravata con le motivazioni che sono state introdotte nel terzo comma dell'articolo 3.

VITALONE. È stato questo lo spunto su cui la Commissione ha avviato la sua riflessione.

BOATO, *relatore di minoranza*. Sarà stato questo lo spunto, ma a me pare che la soluzione non sia adeguata. E di questo ne è consapevole anche lo stesso relatore di maggioranza, perchè a pagina 6 della sua relazione, nel testo stampato che abbiamo tutti dinanzi, motiva il sostegno a questo terzo comma dell'articolo 9 in un modo che è in un certo senso incompatibile con le caratteristiche che dovrebbe assumere. Infatti, il relatore Guezzetti scrive: «È da ritenere che la soluzione data dalla Commissione al delicato problema sia rispettosa del principio della sottoposizione del Ministro a giudici ordinari e con procedure ordinarie, garantendo tuttavia l'esigenza di fornire alla funzione governativa una adeguata difesa contro eventuali strumentalizzazioni politiche».

Senatore Guzzetti, questo è quello che si chiama *fumus persecutionis*; se lei vuole garantire il Ministro rispetto ad eventuali strumentalizzazioni politiche deve dire allora che il Parlamento o uno dei due rami del Parlamento nega l'autorizzazione all'esercizio dell'azione penale perchè c'è il *fumus persecutionis* e non perchè c'è la ragion di Stato, se fa riferimento alle strumentalizzazioni.

Così mi pare, collega Onorato, o mi sbaglio?.

Questo senso ho colto nel testo del relatore: ho letto la formulazione tipica che viene utilizzata per negare l'autorizzazione a procedere quando c'è il sospetto di una persecuzione o di una strumentalizzazione politica nei confronti dei parlamentari, nel caso delle Giunte per l'autorizzazione a procedere, e in questo caso nei confronti dei Ministri.

La sua stessa motivazione, senatore Guzzetti, spiega che è debole, fragile, che non si riesce a sostenere la ragion di Stato con una adeguata motivazione, se non quella del sospetto che si voglia colpire il Ministro purchè sia. Ma – ripeto – quello è un altro discorso: il discorso che fa riferimento al sospetto di persecuzione da parte, in questo caso, della magistratura o da parte di chi ha attivato l'approvazione dell'azione penale da parte della magistratura nei confronti di un Ministro.

Per questo non sono d'accordo con il relatore quando a pagina 4 della sua relazione dice che si arriva in questo caso ad una valutazione politica che non può essere in alcun modo censurata: siamo ad una valutazione politica; non c'è dubbio che il Parlamento dà una valutazione politica. Addirittura ci saranno valutazioni politiche differenziate tra Camera dei deputati e Senato e quindi arriveremo al fatto che probabilmente il Senato avrà un certo tipo di valutazioni politiche e la Camera dei deputati ne avrà un altro. Quando lei dice, riferendosi a questo problema, che si tratta di una valutazione politica che non può essere in alcun modo censurata, a mio parere lei è troppo ottimista. Mi auguro che non vi siano mai casi del genere, ma, secondo me, vi saranno molte censure da questo punto di vista, vi sarà un dibattito aspro, vi sarà anche una tensione fra Camera e Senato.

Debbo dare atto al relatore il quale nella relazione parla di una soluzione sofferta del problema. Da questo punto di vista vi è stata lealtà intellettuale. È scritto nella relazione che si è trattato di una soluzione sofferta e, a pagina 5, si ammette esplicitamente che tale soluzione sofferta dà luogo a perplessità in dottrina, oltre che da parte della Commissione giustizia. Le perplessità della Commissione giustizia le ho ricordate; a quelle della dottrina hanno fatto riferimento gli altri colleghi che ho citato.

Dunque, a me pare che da questo punto di vista – mi rivolgo con forza al Ministro e al relatore – questa non sia la soluzione del problema. Potete fare

ciò che volete, ma verrà approvata una legge fragile da questo punto di vista, facilmente attaccabile, facilmente strumentalizzabile – questa sì – anche politicamente. Non è pensabile che questa sia la soluzione, tanto più – insisto – con la competenza differenziata fra i due rami del Parlamento, con la possibilità di una diversità di situazione fra Ministri parlamentari e Ministri non parlamentari, con la possibilità di giudizi e indirizzi diversi, di criteri e di esiti diversi da parte di ciascun ramo del Parlamento.

L'altra questione, di minor rilevanza ma di particolare delicatezza, è quella che riguarda il quarto comma dell'articolo 10, circa la sospensione del Presidente del Consiglio. Il quarto comma dell'articolo 10 recita: «La sospensione dalla carica del Presidente del Consiglio dei ministri o dei Ministri può essere dichiarata solo dalla Camera competente, quando gli atti sono rimessi al procuratore della Repubblica, a norma del comma 4 dell'articolo 9».

I due problemi che poniamo sono i seguenti. In primo luogo è privo di significato ipotizzare la sospensione del Presidente del Consiglio. Da questo punto di vista, se un provvedimento ci deve essere, non può che essere quello della decadenza. Come si può immaginare la sospensione del Presidente del Consiglio in analogia con la sospensione del Presidente della Repubblica (di cui parlerò fra poco), quando la Costituzione prevede la figura sostitutiva del presidente della Repubblica, che è quella del Presidente del Senato svolgente *pro tempore* le funzioni di Presidente della Repubblica, mentre non è prevista nella Carta costituzionale una figura di supplenza delle funzioni del Presidente del Consiglio? Come si può scrivere nel testo di una legge costituzionale che si sospende il Presidente del Consiglio, senza aver immaginato o una modifica della Costituzione o, comunque, un meccanismo costituzionalmente e istituzionalmente corretto? L'unico meccanismo corretto è quello della decadenza. Altrimenti è meglio tacere su questo aspetto. Quella scelta è, comunque, la soluzione peggiore. Non serve far riferimento all'articolo 8 della futura, eventuale legge sulla Presidenza del Consiglio, perchè l'articolo 8 è contenuto in un disegno di legge ancora al nostro esame, che dunque non è detto venga approvato, un disegno di legge ordinario, mentre quello di cui discutiamo è un disegno di legge costituzionale. Tale articolo 8 prevede la figura del vice presidente del Consiglio come figura istituzionalmente riconosciuta, ma in questo momento non abbiamo alcun aggancio di carattere costituzionale e istituzionale per poter sostenere questo tipo di norma.

La cosa diventa tanto più grave, signor Ministro, signor relatore, colleghi, se immaginiamo che questa sospensione dovrebbe essere decisa da un solo ramo del Parlamento, perchè questo meccanismo (a nostro parere sbagliato), in base al quale le decisioni vengono prese o dal Senato o dalla Camera, a seconda del ramo di appartenenza del Ministro membro del Parlamento, e dal Senato, se il Ministro non è parlamentare, comporterà tutti i problemi che ho sollevato poc'anzi e, in questo caso, comporterà addirittura una situazione paradossale per cui, un Presidente del Consiglio che ha la fiducia da entrambi i rami del Parlamento, viene sospeso dal ramo del Parlamento di cui fa parte. Vi potete immaginare quale pasticcio costituzionale e politico-istituzionale si apra in tal modo. Riceve la fiducia da entrambi i rami del Parlamento ma la sospensione – e non si capisce cosa sia questa sospensione dal punto di vista istituzionale e costituzionale – la riceve soltanto da un ramo. Un ramo gli mantiene la fiducia, l'altro lo sospende, o viceversa. È ovvio che nella prassi ciò non accadrà, a meno di conflitti

inimmaginabili, a meno di una destabilizzazione istituzionale. Potrà succedere che quel Presidente del Consiglio si dimetterà, che il Parlamento gli revocherà la fiducia tramite la mozione di sfiducia; succederà qualcosa di diverso nella prassi, e ciò è immaginabile, a meno di un conflitto costituzionale ed istituzionale di portata gravissima, non dico addirittura il colpo di Stato, ma l'eversione istituzionale.

Perchè dobbiamo inserire in una legge meccanismi che risultano di fatto irrisolubili dal punto di vista della trasparenza costituzionale e istituzionale? Secondo me è un altro punto che va assolutamente rimediato in quest'Aula prima di varare il provvedimento di legge in esame.

Sono queste le due questioni fondamentali; altre importanti, ma di carattere minore, le acennerò soltanto perchè desidero concludere rapidamente il mio intervento.

Una questione riguarda l'anzianità dei componenti del collegio. La previsione di 8 anni di anzianità ci lascia ancora profondamente insoddisfatti e proporremo di abrogarla. Un'altra questione di carattere interpretativo (e la sottopongo anche al Ministro della giustizia, oltre che al relatore, poichè l'ho vista più volte richiamata nella relazione) riguarda l'inizio dell'azione penale. Non sono così certo – ma, come voi sapete, sono un laico rispetto al diritto e al diritto penale – che si possa dire, con tanta sicurezza, che l'azione penale non inizia nella fase preliminare, ma soltanto dopo l'autorizzazione del Parlamento. È certo un'azione penale «affievolita», ma allora cosa è quello che è avvenuto prima del vaglio del Parlamento? Una pura delibazione? Non mi riferisco al testo della legge ma al testo della relazione, che però ha anch'esso il suo peso nell'analisi dei lavori preparatori nella dottrina e nella giurisprudenza. C'è una autorizzazione – e su questo sono d'accordo – da parte del Parlamento (ed insisto che noi intendiamo il Parlamento in seduta comune) all'esercizio dell'azione penale, ma siamo così certi che prima non ci sia stato l'esercizio dell'azione penale, anche se un esercizio molto *soft*, molto cautelato, molto cautelare, molto preliminare, quasi un primissimo impulso? Sto esprimendomi con termini scarsamente giuridici, proprio perchè abbiamo di fronte una figura anomala.

Mi rivolgo a voi, che siete eminenti giuristi, mentre io non lo sono: nutro il dubbio che si possa dire che soltanto dopo l'autorizzazione del Parlamento formalmente ha inizio l'azione penale. Vi pongo questo problema esplicitamente.

Vorrei sollevare un'ulteriore questione sul problema che il presidente Elia ha con forza posto in questo ramo del Parlamento ieri, discutendo della Presidenza della Repubblica. Credo che la soluzione che abbiamo trovato per la possibilità che, mi auguro, non si verifichi mai, di attentato alla Costituzione e alto tradimento da parte del Presidente della Repubblica, modificando l'articolo 12 della legge Costituzionale 11 marzo 1953 n. 1, rappresenti complessivamente una buona soluzione. Ritengo che abbiamo fatto bene a eliminare definitivamente la Commissione inquirente che, nei cinque anni di durata della legislatura, aspetta solo di attivarsi per mettere in stato di accusa il Presidente della Repubblica nell'ipotesi di alto tradimento e di attentato alla Costituzione, e sarebbe stato anche di cattivo gusto. Ritengo che abbiamo trovato un'ottima soluzione per quanto riguarda l'articolo 3 di questo disegno di legge con la modifica dell'articolo 12 della legge n. 1 del 1953. Il problema sollevato dal presidente Elia è quello relativo al comma 4 dell'articolo 12 della legge n. 1 del 1953 che è contenuto attualmente

nell'articolo 3 del disegno di legge proposto e che prevede: «La deliberazione sulla messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica ne implica di diritto la sospensione dalla carica». Su questo noi non abbiamo una posizione rigida, però debbo dire che trovo un po' troppo enfatiche le preoccupazioni del presidente Elia. È vero che su queste cose è forse meglio essere troppo enfatici piuttosto che troppo poco, e quindi non me ne scandalizzo; debbo peraltro dire che alcuni elementi di verità esistono in questa preoccupazione. Leggendo l'articolo 90 della Costituzione si può notare che esso recita: «Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione». Quindi, ovviamente, una responsabilità – e dico una cosa del tutto ovvia – è già prevista nell'articolo 90. Il secondo comma di tale articolo recita: «In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri». Quindi, questa ipotesi di una qualche forma di responsabilità del Presidente della Repubblica nei confronti del Parlamento a me sembra sia già contenuta nella Costituzione. Il presidente Elia lo nega, in quanto secondo lui deve essere rescisso qualunque rapporto. A me sembra, al contrario, che leggendo congiuntamente il primo e il secondo comma dell'articolo 90 si possa notare che il primo comma esclude sempre la responsabilità, tranne nei casi di alto tradimento e di attentato alla Costituzione, mentre il secondo comma prevede la possibilità di messa in stato d'accusa da parte del Parlamento, inserendo in quella fase il momento della definizione della responsabilità del Presidente della Repubblica rispetto al Parlamento che lo ha eletto.

Il presidente Elia teme che, avvalorando questo, con il meccanismo della sospensione automatica possa in qualche modo consolidarsi un rapporto tale da permettere delle prevaricazioni – ipotetiche, mi auguro – da parte del Presidente della Repubblica. A me sembra che questo sia un timore eccessivo e che il dettato costituzionale in materia sia chiaro; per cui credo che opportunamente sia stato inserito nel testo questo comma 4. Ripeto però che, se vogliamo immaginare invece che questa facoltà di sospensione del Presidente della Repubblica venga attribuita alla Corte costituzionale anzichè al Parlamento, dobbiamo allora a questo punto prevederlo esplicitamente e non in maniera implicita, perchè sarebbe anche poco serio e poco corretto immaginare che il Parlamento metta in stato d'accusa per alto tradimento o per attentato alla Costituzione un Presidente della Repubblica e che non succeda nulla! Va bene che il Presidente della Repubblica è sempre presuntamente innocente o presuntamente non colpevole come qualunque cittadino italiano – e su questo siamo d'accordo – ma è anche difficilmente immaginabile che lo si metta in stato d'accusa e non succeda assolutamente nulla, per cui quel Presidente della Repubblica potrebbe continuare ad esecitare le proprie funzioni. Siccome, tra l'altro, la sospensione è possibile da un punto di vista costituzionale perchè esiste una figura costituzionalmente prevista che può svolgere le funzioni del Presidente della Repubblica impedito, a me sembra che si debba precisare che o deve essere il Parlamento a provvedere alla sospensione, oppure deve provvedervi la Corte costituzionale, ma non possiamo immaginare il lasciare il silenzio su questa materia. Infatti, mentre sarebbe giusto prevedere la decadenza o il silenzio nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, ma non la sospensione, questo è il caso opposto per cui sarebbe un errore non immaginare appunto la sospensione.

Sono questi i motivi su cui ho voluto particolarmente soffermarmi. Per economia di tempo e di dibattito, non ho richiamato ciò che i senatori Corleone, Spadaccia e Strik Lievers hanno già ieri ottimamente espresso in questa Aula come posizione del Gruppo, oppure l'ho richiamato solo in parte, in quanto mi sono voluto particolarmente soffermare sulle questioni che realisticamente riteniamo potrebbero essere riesaminate dall'Aula del Senato (ben altre sono le questioni più generali che il nostro Gruppo ha posto e continuerà a porre con gli emendamenti che fra poco verranno esaminati), e per il cui riesame ci rivolgiamo a tutti i Gruppi e a tutti i colleghi senatori in ques'Aula, ed in particolare ci rivolgiamo ovviamente al collega relatore, al Presidente della Commissione e al Ministro di grazia e giustizia, che su questa materia è già intervenuto ampiamente anche nella precedente legislatura, affinchè si possa varare un provvedimento che nel complesso, con alcune modifiche, ed in particolare con l'eliminazione di questa previsione della ragion di Stato, a quel punto potrebbe esser veramente un buon provvedimento. Se così non sarà, ce ne dispiaceremo perchè – come credo tutti debbano riconoscere – abbiamo dato il massimo del nostro apporto costruttivo in questo dibattito, ma non potremmo associarci al varo di un provvedimento che contenesse quello che riteniamo un *vulnus* – come si usa dire spesso – cioè una ferita molto grave alle caratteristiche costituzionali dello Stato ed alla volontà che si è espressa da parte dei cittadini nei *referendum* dell'8 e 9 novembre che proprio su questo punto rischierebbe di essere pesantemente calpestata.

Il nostro lavoro è ancora aperto e ci auguriamo quindi che così non avvenga. Comunque, in questo senso ci comporteremo. (*Applausi dei senatori del Gruppo federalista europeo ecologista*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore.

GUZZETTI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, il dibattito che si è svolto ieri e la replica del relatore di minoranza di questa mattina hanno innanzitutto fatto emergere, credo significativamente, che il giudizio espresso dalle forze politiche in quest'Aula è sostanzialmente positivo o, tutto sommato, soddisfacente e che i punti più qualificanti della nuova disciplina del giudizio per quanto riguarda i reati ministeriali hanno avuto nel testo predisposto dalla 1ª Commissione una risposta, appunto, soddisfacente o positiva.

Nel dibattito sono stati riproposti alcuni problemi già affrontati dalla Commissione, problemi sui quali, in Commissione, vi è stato un dissenso riproposto poi in Aula e sui quali vi è, a mio avviso, necessità di qualche ulteriore considerazione in uno sforzo di maggior chiarezza, non formale nè superficiale o sbrigativo, data l'importanza della materia. Si tratta infatti di chiarire ulteriormente una materia sulla quale vi è stata una espressione di volontà popolare anche se, dobbiamo dirlo, tale espressione non aveva per oggetto la modifica sostanziale della disciplina della messa in stato d'accusa dei Ministri nè la soppressione della cosiddetta Commissione inquirente ma, molto più limitatamente, l'abrogazione di otto articoli della legge ordinaria che disciplinava il funzionamento di tale Commissione. Io credo però – e tutti ne abbiamo convenuto – che si è voluto dare, con la nuova disciplina, un'interpretazione della volontà popolare in modo più corretto, innovando sostanzialmente la disciplina vigente prima dell'espressione del voto referendario, con il preciso obiettivo di sopprimere la Commissione

inquirente, togliere alla Corte costituzionale la competenza a giudicare dei reati ministeriali, a giudicare sulle persone, come è stato detto ieri sera, e non sulle leggi, come è sua competenza costituzionale, e togliere al Parlamento la competenza a mettere in stato d'accusa i Ministri sottoposti a procedimento per eventuali reati da loro commessi. Ci siamo mossi in questa direzione e il testo sottoposto al vaglio dell'Assemblea e al suo voto, su questi punti, è assolutamente chiaro e coerente rispetto all'obiettivo indicato di innovare sostanzialmente tale disciplina.

Restano aperti alcuni problemi. Con un'espressione ed un'immagine molto felice il presidente Elia nel suo intervento di ieri – un intervento che per la sua competenza giuridica, la scienza e l'onestà intellettuale dobbiamo attentamente considerare in tutte le sue proposizioni, anche quelle, come dire, di dissenso rispetto alla maggioranza espressa in Commissione – ha richiamato tutti al difficile lavoro necessario per armonizzare giustizia e politica in una legge costituzionale, una materia delicata e complessa che disciplina i vertici dei poteri dello Stato e i rapporti tra poteri che la Costituzione definisce autonomi e separati: questo tentativo di far «dare la mano» a giustizia e politica non poteva non lasciare aperti alcuni problemi sui quali è comprensibile vi siano valutazioni diverse coerenti con le logiche e le sensibilità che ciascun Gruppo senatoriale ha su queste materie.

Innanzitutto si è molto insistito, da parte dei colleghi del Gruppo federalista europeo ecologista, sul fatto che la disciplina che verrebbe introdotta non terrebbe nel dovuto conto il rapporto fiduciario che si instaura tra Parlamento e Governo nel momento in cui il primo accorda la fiducia al secondo. Essi hanno derivato da questa considerazione alcune critiche circa il fatto che l'autorizzazione verrebbe negata o concessa da un solo ramo del Parlamento e che la fase istruttoria preliminare non verrebbe condotta da un organismo composto da membri scelti da alcune alte magistrature dello Stato, la Corte di cassazione e la Corte costituzionale, ed in parte ancora dal Parlamento.

Forse i colleghi del Gruppo federalista europeo ecologista non hanno avvertito che la logica che sta dietro la loro proposta, se portata alle conseguenze estreme ma logiche, paradossalmente avrebbe richiesto che la Commissione inquirente non fosse soppressa. Ribadire infatti la competenza del Parlamento, in seduta comune, a mettere in stato di accusa e prevedere un alto consesso composto con le modalità previste dalla loro proposta, inevitabilmente esigeva la costituzione di una Commissione bicamerale che riferisse al Parlamento chiamato in seduta comune a decidere circa la concessione o meno dell'autorizzazione a procedere nei confronti dei Ministri eventualmente accusati di aver commesso un reato. Credo che questa conseguenza, anche se paradossale, è chiaramente emersa dalle tesi sostenute dai colleghi del Gruppo federalista europeo ecologista.

Viceversa, come è stato detto in Commissione, ribadito nella relazione e negli interventi dei colleghi Maffioletti e Imposimato e soprattutto in quello già citato del presidente Elia, la disciplina che ci accingiamo ad approvare tende con estrema precisione a separare le competenze e le funzioni dell'autorità giudiziaria, nell'esercizio della funzione giurisdizionale, e l'esercizio di una funzione politica propria del Parlamento. Correttamente da questa impostazione è derivata la nuova disciplina che attribuisce la competenza a promuovere l'azione penale al magistrato, unitamente alla competenza del giudizio, mentre il Parlamento svolge un solo filtro – altra

novità da tutti sottolineata positivamente – e interviene in un solo momento per valutare la condotta del Ministro che, secondo le norme penali comuni, abbia, in ipotesi, con il proprio comportamento compiuto fatti criminosi e abbia compiuto quegli atti per un motivo del tutto particolare, riferito ad interessi superiori, costituzionali o pubblici, interessi che sono meritevoli di essere valutati dal Parlamento per negare l'autorizzazione al magistrato di iniziare l'azione penale. Vedremo in seguito il punto di dissenso e di contrasto con i critici del terzo comma dell'articolo 9. La valutazione del Parlamento è chiaramente di carattere politico e certamente può far venir meno la fiducia nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro. Più oltre esprimerò la mia valutazione sulla disciplina prevista per la sospensione del Presidente del Consiglio dei ministri, altro problema che rimane aperto e sul quale credo si possano accogliere alcune osservazioni avanzate da colleghi nei loro interventi, per migliorare ulteriorimente il testo licenziato dalla Commissione. Sono dell'opinione che non si tratti tanto della fiducia tra il Parlamento e il Presidente del Consiglio dei ministi o il Ministro, ma di una funzione che il Parlamento – nella sede propria – esercita e che non può essere affidata al magistrato. Su questo aspetto dissento dalla posizione del senatore Onorato e anticipo il mio parere contrario all'emendamento da lui proposto; il magistrato non ha la competenza, ma credo non abbia neanche l'esperienza e la capacità di esprimere una valutazione squisitamente politica, sottolineo politica, sulla condotta del Ministro che per ragion di Stato o meglio per ragion di Costituzione abbia compiuto od omesso determinati atti nell'esercizio delle proprie funzioni di Ministro.

Da queste rapide considerazioni consegue la non accettabilità della proposta dei senatori del Gruppo federalista europeo ecologista di riservare questa disciplina ai soli ministri in carica, non trattandosi solo del rapporto di fiducia, ma di una valutazione che il Parlamento fa di comportamenti e fatti compiuti da un soggetto nella particolare condizione di ministro, fatti che devono essere sottoposti alla disciplina prevista da questa legge ancorchè il ministro non sia più in carica, in quanto si fa riferimento non alla qualità soggettiva del ministro, ma alla qualità oggettiva di fatti compiuti nell'esercizio di funzioni ministeriali. In questo senso è difficilmente comprensibile la tesi secondo la quale per il ministro non più in carica non varrebbe la disciplina che ci accingiamo a deliberare, per cui egli dovrebbe essere giudicato dal magistrato ordinario. Il ministro non più in carica ha invece il diritto di fruire di questa disciplina in considerazione del fatto che il reato (reato per il diritto comune) è stato commesso nell'esercizio di una funzione ministeriale che – anche se il termine è tecnicamente molto improprio – in qualche modo attrae l' oggettività del reato ed esige che l'attività del Ministro debba essere giudicata dal Parlamento anche se la funzione di ministro sia cessata.

Onorevoli colleghi, alcuni dei disegni di legge costituzionali presentati hanno invece imboccato una strada che elimina tutti questi problemi; una strada che non condividiamo, che riteniamo non rispettosa dei rapporti che devono essere correttamente garantiti tra i diversi poteri previsti dalla Costituzione. È la strada di chi sottrae completamente ogni competenza al Parlamento. È stato ricordato, ad esempio, come la legislazione della Repubblica federale tedesca per i reati ministeriali statuisca che il ministro deve rispondere come un cittadino qualsiasi, senza che il Parlamento possa

intervenire ad esercitare un qualche tipo di valutazione nè a compiere alcun atto che possa rimuovere una condizione di non procedibilità dell'azione penale.

Mi auguro che queste considerazioni in aggiunta a quelle svolte nella relazione siano state sufficientemente comprensibili, ancorchè – me ne rendo conto – non accettabili per i colleghi del Gruppo federalista europeo ecologista che hanno dato un contributo importante, sia in Commissione che nel dibattito qui in Aula, a spiegare la posizione della maggioranza. Mi auguro altresì che queste considerazioni siano coerenti con la logica che ha ispirato la posizione della maggioranza e che ha portato alla formulazione del testo in esame. Come si è dato atto, non solo da coloro che in Commissione hanno approvato il testo in esame, questo costituisce un risultato importante perchè, rispetto ai precedenti, è stato reso più chiaro e lineare, nonchè molto più coerente e corretto il rapporto tra competenze e funzioni del magistrato ordinario (la cosiddetta attività giurisdizionale) e competenze e funzioni del Parlamento. Si tratta di disciplinare un rapporto difficile e delicato; tuttavia, a mio avviso, nel testo vengono ridotti al minimo i rischi di ulteriori difficoltà, di sovrapposizioni o invadenze nelle reciproche sfere di competenza.

In questo senso devo dire al collega Boato che la preoccupazione del relatore, esplicitata nella relazione, in ordine all'esercizio da parte del Parlamento della funzione propria di negare o di autorizzare l'inizio dell'azione penale era appunto quella di evitare la possibile insorgenza di conflitti di competenza davanti alla Corte, ove il giudice ordinario ritenesse che il Parlamento abbia invaso le proprie competenze assumendo la deliberazione di diniego dell'autorizzazione ed in questo senso ho parlato di non sindacabilità della deliberazione del Parlamento. Dobbiamo assolutamente prevenire conflitti tra Parlamento e magistratura: questo il motivo del tentativo di precisare e di prevedere che il Parlamento assume la sua deliberazione con riferimento all'esistenza o meno di un interesse pubblico o costituzionale. La deliberazione del Parlamento non dovrà e non potrà far insorgere alcun conflitto di competenza tra Parlamento e magistratura ordinaria avendo la legge chiaramente attribuito al magistrato la competenza per l'archiviazione o il proscioglimento per una delle fattispecie di cui all'articolo 378 del codice di procedura penale e al Parlamento la competenza politica di valutare l'operato ed i comportamenti del Ministro.

Nel dibattito sono stati discussi, con molto vigore, tre punti del disegno di legge, soprattutto da parte dei critici. Mi riferisco in primo luogo al problema dell'articolo 9, terzo comma, che riguarda gli ambiti in cui opera il Parlamento e la giustificazione politica e costituzionale dei motivi definiti esimenti. Mi rendo conto che sostanzialmente tali motivi possono configurarsi come esimenti...

ONORATO. Nella stessa relazione se ne parla.

GUZZETTI, *relatore*. Nella relazione se ne accenna, ma desidero essere chiaro su questo punto. Questa è un'altra delle difficoltà di conciliare magistratura e potere politico, magistratura e Parlamento. La difficoltà però aveva motivazioni diverse da quelle che ha espresso poc'anzi il senatore Boato.

Ritengo, colleghi del Gruppo federalista europeo ecologista, che voi abbiate scelto un pessimo difensore nel collega Vitalone, perchè egli sostiene una tesi esattamente contraria alla vostra. Il collega Vitalone ha proposto in Commissione e coerentemente ha ripresentato in Aula un emendamento, che esamineremo tra poco, che tende a togliere totalmente ogni limite al giudizio del Parlamento ed al contenuto della deliberazione; il senatore Vitalone intende dare il massimo di discrezionalità al Parlamento.

Credo che una latitudine che non avesse più alcun confine, qual è quella che viene proposta, se da un lato ci metterebbe certamente al riparo da una critica, togliendo la cosiddetta la ragion di Stato – personalmente non condivido questo termine e questa affermazione – dalla disciplina e dal testo della legge, dall'altro conferirebbe un potere ben più vasto al Parlamento, che non avrebbe più alcun limite nell'esprimere il suo giudizio e nel concedere o negare l'autorizzazione ad iniziare l'azione penale alla magistratura ordinaria.

Quindi, bisogna stare molto attenti nello scegliersi i difensori, soprattutto in una materia così delicata.

SPADACCIA. Il limite c'è, sia nella proposta del senatore Vitalone, costituito dal merito della valutazione giudiziaria, sia nella ragion di Stato. È chiaro che si può scavalcare; nel primo caso però non c'è un caso così grave come quello della ragion di Stato.

È chiaro che si tratta di valutazioni politiche.

GUZZETTI, *relatore*. Vorrei rispondere al collega Spadaccia ed ai colleghi del suo Gruppo che viene usata impropriamente l'espressione «ragion di Stato». Non si tratta di ragion di Stato: e l'esempio che ieri sera il collega Imposimato ha fatto ha chiarito quando sussiste un interesse costituzionale meritevole di difesa.

Il richiamo al Richelieu non è pertinente per la disciplina che vogliamo introdurre nella Costituzione del nostro paese. La ragion di Stato è giustificare comunque (il Richelieu giustificava addirittura in anticipo) ogni comportamento e ogni crimine.

Noi ancoriamo la valutazione del Parlamento a precisi interessi costituzionali o pubblici, che sono estranei o lontanissimi da interessi di parte, di partito o addirittura da interessi particolari personali.

SPADACCIA. È sempre qualcosa di superiore alla legge. (*Commenti dal centro*).

GUZZETTI, *relatore*. Voglio fare un esempio, che forse è ancora più illuminante di quelli già fatti sulla distinzione tra interesse costituzionale o pubblico preminente e un interesse privato criminoso: si sono citate le condizioni alle quali erano possibili gli approvvigionamenti energetici, sottoposti – purtroppo – a determinati trattamenti particolari all'estero, trattamenti, per il nostro codice penale, criminosi. La tangente pagata allo sceicco non può essere reato per il Ministro se ciò ha consentito ad un paese industrializzato, di fruire o disporre di energia o di fonti di energia necessarie per il paese medesimo, ma se la tangente viene spartita tra sceicco e Ministro, questo non può invocare di avere agito per un interesse pubblico e deve rispondere del suo operato criminoso davanti al giudice ordinario. E se

riteniamo che i fatti, i comportamenti di un Ministro, del Presidente del Consiglio dei ministri o di un Consiglio dei ministri nella sua collegialità sono giustificabili, il Parlamento deve esprimere la sua valutazione e non concedere l'autorizzazione ad iniziare l'azione penale. La potestà del Parlamento si eserciterà – avendo fissato un parametro – non a coprire, con un voto di maggioranza, l'omertà fra partiti politici, o fatti che hanno natura criminosa. L'interesse costituzionale o l'interesse pubblico non costituiscono un *escamotage*, non costituiscono un diversivo per coprire quegli interessi. Sviliremmo la funzione del Parlamento, se esprimessimo fin d'ora un pregiudizio in ordine alla capacità del Parlamento stesso di valutare correttamente comportamenti ministeriali secondo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 9. Noi abbiamo fiducia nella capacità del Parlamento di operare con obiettività e, non di ragion di Stato, ma di ragion di Costituzione o di interesse pubblico, cioè di un interesse collettivo che deve essere valutato dal Parlamento, si tratta. Supereremo le preoccupazioni esposte dai colleghi sull'articolo 9 se il Parlamento si atterrà nelle proprie delibere ad interessi che possono attenere – è stato detto – alla sicurezza interna, alla sicurezza internazionale, ad interessi collettivi superiori, sui quali il Parlamento deve esercitare una attività di tutela della funzione ministeriale, che nulla ha a che vedere con la ragion di Stato, che nulla ha a che vedere con interessi di parte.

Il senatore Imposimato ha posto un problema che già in Commissione era emerso: il problema dell'utilizzazione degli atti compiuti nella fase di indagine preliminare. Ricordo che in una delle formulazioni proposte era contenuta una previsione specifica di non utilizzabilità di questi atti nel seguito dell'azione penale. Il relatore è dell'opinione che sia difficilmente superabile il limite della non utilizzabilità degli atti, anche se le considerazioni svolte dal collega Imposimato sono consistenti e valide: un interrogatorio, una assunzione di notizie, di informazioni che non possono più essere confermate o convalidate per la scomparsa del soggetto che quegli elementi ha fornito, per l'impossibilità sopravvenuta di quel soggetto, sono argomenti che hanno una loro validità. Però, anche in questo caso, il rischio è di introdurre un ulteriore elemento di contraddizione, perchè la cosiddetta fase preliminare è del tutto particolare. Alcuni colleghi, tra i quali il senatore Pontone, si sono interrogati sull'attività di questo collegio in merito alle indagini preliminari. Abbiamo detto che svolge una funzione di assistenza, che fornisce al Parlamento, che rischierebbe di essere chiamato ad assumere la propria decisione con il solo documento di denuncia o il solo rapporto o la sola *notitia criminis*, ulteriori elementi; quindi una funzione coadiuvante, di assistenza, che si avvicina di più alla funzione del pubblico ministero che non a quella del giudice istruttore. Mi rendo anche conto – il collega Imposimato ha appuntato questa osservazione – che immediatamente sorge una critica: se questa è la funzione, non si comprende perchè si è attribuito a questo collegio il potere di archiviazione e – aggiungo – anche il potere di proscioglimento, poichè, qualora il collegio dovesse verificare, nei novanta giorni, nei quali compie le indagini, che sussista una delle fattispecie dell'articolo 378, o di non punibilità del ministro oggetto della *notitia criminis*, è evidente che il collegio non potrebbe procedere ulteriormente ma dovrebbe assumere il provvedimento di archiviazione o di proscioglimento. La disciplina prevista pone indubbiamente una serie di problemi delicati in ordine alla norma comune ed alla natura di archiviazione o di proscioglimen-

to. L'esigenza è di evitare che, una volta che siano stati acquisiti elementi e si debba procedere all'archiviazione, questa archiviazione non sia definitiva ma lasci incerta, indefinita o comunque aperta la possibilità (o l'incertezza) dell'ulteriore seguito del procedimento. Il collegio ha il potere di archiviare (prosciogliere) in via definitiva.

Questione diversa, ma del tutto condivisibile, è l'altra posta dal collega Imposimato: se si acquisiscono nuovi elementi o sopravvengono nuovi fatti l'archiviazione non mette al riparo di riaprire il caso, ma si tratta di una nuova iniziativa e di un nuovo procedimento che, in rapporto ai nuovi elementi acquisiti, consentirà al pubblico ministero e al collegio di compiere una nuova indagine preliminare, e al Parlamento di esercitare la propria potestà.

Il collega Pontone, criticando la costituzione del collegio di indagine ha posto, polemicamente, alla maggioranza alcuni interrogativi sulla sua composizione. La risposta era già nella relazione, e la ribadisco: abbiamo previsto un giudice collegiale non monocratico ad ulteriore garanzia per la delicatezza dell'indagine preliminare e del particolare procedimento che attiene a Ministri, per reati compiuti nell'esercizio della loro funzione. Se un Ministro ha compiuto reati fuori da tale esercizio, è chiaro e pacifico che dovrà essere giudicato dal giudice ordinario, non rientrando nell'ipotesi di cui stiamo discutendo. Abbiamo previsto che i giudici abbiano otto anni di anzianità nell'esercizio della funzione giurisdizionale perchè questo elemento dà una ulteriore garanzia di esperienza. Il collegio ha sede presso il tribunale del capoluogo di distretto di Corte d'appello, mantenendo una scelta che era già stata compiuta nei precedenti disegni di legge nella passata legislatura. La scelta presenta, a mio avviso, l'aspetto positivo di evitare – sappiamo che questi fatti non saranno numerosissimi e ci auguriamo che addirittura non accadano – la difficoltà di costituzione e di funzionamento del collegio. La deroga della competenza per territorio, in capo al tribunale del capoluogo di distretto, è parsa a noi rispondente anche a questa ultima esigenza.

Ho lasciato per ultime le due grosse questioni che, in Commissione ed in Aula, sono state sollevate negli interventi di tutti i colleghi e, segnatamente, dei colleghi critici sul testo dei disegni di legge che stiamo discutendo. Mi riferisco alle questioni del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei ministri, quando siano messi in stato di accusa, se debba seguire automaticamente la sospensione della funzione. Le considerazioni svolte ieri sera dal presidente Elia in ordine al rischio che la norma prevista in questo testo disponga la sospensione automatica del Presidente della Repubblica, quando il Parlamento lo mette in stato di accusa (ricordo al collega Boato che la messa in stato di accusa non è giudicato) mi rendo anche conto dei rischi che deriverebbero per la Repubblica e per il nostro ordinamento democratico qualora non si fosse in presenza di fatti, reati gravissimi, mi paiono degne di essere attentamente esaminate, e già le avevo condivise in Commissione pur non trovando il consenso della maggioranza della Commissione stessa. Tali considerazioni dovrebbero indurci a ripensare il testo approvato dalla Commissione e ad emandarlo.

Al senatore Boato dico che non si discute della responsabilità del Presidente della Repubblica prevista dall'articolo 90 della Costituzione (ci mancherebbe altro!). È ovvio che, se il Presidente della Repubblica attenta alla Costituzione o compie atti di alto tradimento, è penalmente responsabi-

le. La questione posta dal presidente Elia è un'altra: se il Parlamento, quando ritenga di mettere sotto accusa il Presidente della Repubblica, possa anche automaticamente sospenderlo dalla sua funzione facendo insorgere un rapporto «fiduciario» – per così dire – fra Parlamento e Presidente della Repubblica, configurandosi conseguentemente una responsabilità politica, non riferita al reato, ma alla decisione della sospensione dalla funzione del Presidente della Repubblica, sospensione che è sostanzialmente una deposizione del Capo dello Stato.

Il presidente Elia ha usato un termine molto forte ed ha sostenuto che se mantenessimo la norma noi opereremmo una «deformazione» del disegno costituzionale e dei rapporti tra i poteri di vertice dello Stato. L'opinione del relatore è che sia possibile evitare questa «deformazione» con due possibili soluzioni: si potrebbe, così come è proposto in uno degli emendamenti presentati, sopprimere *tout court* il comma in questione; oppure – tenendo presente che sono fatti di estrema gravità che non possono essere lasciati senza un intervento, ma stando bene attenti di metterci al riparo evitando un rapporto di responsabilità politica tra Presidente della Repubblica e Parlamento – qualora il Parlamento dovesse mettere in stato di accusa il Presidente della Repubblica, prevedere che la Corte costituzionale mantenga il potere che oggi già ha e che non è stato innovato, cioè la facoltà di valutare gli atti trasmessi dal Parlamento e di disporre, eventualmente, la sospensione del Presidente della Repubblica.

L'ultima questione da affrontare riguarda il Presidente del Consiglio dei ministri. In Commissione (eco se n'è avuta in Aula) la questione della sospensione del Presidente del Consiglio dei ministri, quando sia concessa l'autorizzazione ad iniziare l'azione penale, è stata oggetto di una approfondita discussione. È venuto in evidenza il rischio di una confusione tra la sospensione e la fiducia che viene concessa al Capo del Governo da parte del Parlamento. Si è evidenziato che l'articolo 140 del codice penale consente ad un magistrato di applicare la pena accessoria della sospensione del Presidente del Consiglio in rapporto ad ipotesi di reato che siano ancora oggetto di valutazione. La preoccupazione emersa in Commissione era di prevedere una disciplina corretta, evitandosi confusioni tra sospensione del Presidente del Consiglio e rapporto di fiducia tra lo stesso e il Parlamento; stabilire, senza equivoci, che il Presidente del Consiglio dei ministri possa essere oggetto di una sospensione da parte del giudice ordinario addirittura in mancanza della messa in stato di accusa, o meglio della concessione dell'autorizzazione ad iniziare l'azione penale, nei suoi confronti o anche in una delle fasi istruttorie del procedimento.

Con l'emendamento al riguardo presentato dal collega Murmura potremmo anche superare la critica, che è stata mossa nel dibattito, difficilmente superabile, che con la previsione dell'articolo 10 il Presidente del Consiglio dei ministri verrebbe sospeso da un solo ramo del Parlamento con una, mi pare, ardita soluzione. Accogliendo l'emendamento Murmura l'Assemblea otterrebbe il risultato di superare tranquillamente i tre elementi di perplessità espressi da varie parti politiche. L'emendamento, infatti, dispone che la sospensione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri può essere disposta solo dal Parlamento. L'emendamento dunque non definisce le modalità di tale sospensione, nè stabilisce se debba essere disposta da uno dei due rami del Parlamento o dal Parlamento in seduta

comune. La legge ordinaria che seguirà potrà approfondire ulteriormente questo problema.

Alcuni colleghi hanno chiesto di migliorare ulteriormente il testo. Il relatore è dell'avviso che, mentre si può trovare una convergenza sui due punti concernenti la sospensione del Capo dello Stato e la sospensione del Presidente del Consiglio dei ministri, il dissenso sull'articolo 9 è difficilmente superabile. Il dibattito è stato molto utile per chiarire ulteriormente le ragioni della disciplina in discussione. Almeno due dei numerosi problemi, difficili e delicati, che questo disegno di legge costituzionale lascerà aperti o farà insorgere potranno essere risolti, continuando e portando a conclusione il positivo rapporto che in Commissione ha visto un confronto serio e responsabile ed una disponibilità a ricercare, non da posizioni pregiudiziali, una soluzione. Il relatore ribadisce che nessuna parte politica si è irrigidita su posizioni pregiudiziali o di parte; tutti invece hanno compiuto uno sforzo serio per trovare una convergenza che in larga parte è stata raggiunta. Su alcuni punti è rimasto il dissenso, ma ciò era prevedibile, anche se il relatore auspica che anche questi ultimi dissensi siano superati. Sarebbe un gesto politicamente importantissimo se questa Assemblea esprimesse all'unanimità un voto di approvazione del provvedimento. Del resto, come opportunamente ha ricordato il collega Maffioletti ieri, l'approvazione unanime di queste norme ci consentirebbe di compiere un primo passo su quella strada delle riforme istituzionali di cui tanto si parla e che in questo caso, significativamente, vedrebbe la convergenza di tutte le forze politiche in questo ramo del Parlamento, nella Assemblea del Senato. Inoltre, se ciò si verificasse come ho scritto nella relazione, sarebbe di buon auspicio affinchè questo disegno di legge possa trovare finalmente una approvazione definitiva, segnando un passaggio estremamente positivo nella lunga via delle riforme delle nostre istituzioni democratiche (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro di grazia e giustizia.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, di fronte a tutti i disegni di legge di origine parlamentare presentati in questa Camera, numerosi e importanti, anche se nell'VIII legislatura soprattutto e nella IX furono assai più importanti, di fronte al lavoro ottimo e da tutti elogiato anche in quest'Aula compiuto dalla 1ª Commissione, dal suo Presidente e dal relatore senatore Guzzetti – lavoro al quale io non ho avuto il privilegio di assistere perchè se ne occupavano il ministro onorevole Mattarella ed il sottosegretario Cattanei ai quali rivolgo il mio ringraziamento per aver rappresentato il Governo in quella contingenza, mentre adesso mi è stato affidato il compito dallo stesso collega Mattarella e dal Consiglio dei ministri di rappresentare il Governo in quest'Aula – di fronte al lavoro pur ottimo, che devo ricordare, svolto dalla Commissione giustizia del Senato e sfociato nella altrettanto ottima relazione Lipari della quale, come risulta dal confronto fra i testi originari e quello portato all'esame dell'Aula, è stato tenuto giustamente il più ampio conto; di fronte all'ampia e costruttiva discussione generale che si è conclusa ieri con l'intervento indubbiamente preminente – me ne scusino gli altri colleghi, ma tutti l'hanno riconosciuto – del senatore Elia nella sua veste di senatore, di presidente della Commissione e di insigne costituzionalista; di fronte all'ampia, precisa e pertinente replica

del relatore Guzzetti che è stata proceduta dalla relazione di minoranza del senatore Boato e alle proposte molto valide che sono state accennate – talune dallo stesso relatore – e che sono presenti in questo ramo del Parlamento sotto forma di emendamenti, di fronte a tutto ciò al Governo resta molto poco da dire sul disegno di legge costituzionale al nostro esame.

Del resto il Governo ha tenuto un atteggiamento particolare perchè, come avrete rilevato, non ha presentato alcun emendamento. Al Governo come tale spetterà ben piccolo compito nell'ambito di questa ampia e concordante iniziativa parlamentare. Al modestissimo oratore che lo rappresenta non ne spetterà alcuno dal punto di vista personale, dato che questo punto di vista egli ebbe occasione di esprimere in quest'Aula nella passata legislatura e che è completamente dissenziente, essendosi chi vi parla dissociato dallo stesso proprio Gruppo ed assolutamente isolato, posizione che manterrà nel suo modesto rango di studioso; ringrazio il senatore Elia per aver voluto benevolmente ricordare qualche mio modesto contributo, appunto come studioso, su questa tormentata materia.

Ho avuto tuttavia un conforto personale nel sentire che già alcune di quelle considerazioni sono state raccolte da un Gruppo dissenziente sulla stessa struttura del disegno di legge in esame, un Gruppo peraltro dal quale a mia volta dissento, questa volta a nome del Governo, per alcune delle osservazioni che sono state fatte dai suoi esponenti nei loro perspicui ed importanti interventi nella discussione di ieri. Questo atteggiamento del Governo, deliberato e meditato, non significa che esso non prenderà posizione non dico su tutti, ma almeno su alcuni degli emendamenti raccolti nel fascicolo preparato per i lavori di quest'Aula. Nè certamente vuol significare una mancanza di deferente attenzione verso tutti gli interventi succedutisi in quest'Aula così come verso il lavoro della Commissione.

Desidero anzi menzionare tali interventi, scusandomi se ne dimenticherò qualcuno. Sono certamente d'accordo con i senatori Spadaccia e Strik Lievers per i richiami all'importanza del *referendum* istituzionale su questa materia; tanto siamo convinti di tale importanza che il mio Ministero ha predisposto tempestivamente un disegno di legge ordinaria di cui è iniziata la discussione nel Consiglio dei ministri la scorsa settimana e che, se le vicende lo consentiranno, continuerà ad essere esaminato nella mattinata di domani e forse licenziato.

È intuibile quale sia il senso di questo disegno di legge: esso parte dal presupposto di una ragionevole presunzione che l'esame dei disegni di legge costituzionale attualmente in corso presso quest'Aula non giungerà a compimento nei centoventi giorni fissati dal decreto presidenziale n. 496 del 9 dicembre 1987 e che pertanto la materia devoluta alla Commissione per i procedimenti di accusa potrebbe rimanere del tutto priva di disciplina, con la conseguenza di interpretazioni divergenti e di lacune legislative di non scarso momento.

Dobbiamo fare ossequio sia a quella che fu la legge del 7 agosto sui *referendum* nel loro complesso, sia al decreto del Presidente della Repubblica n. 496: dobbiamo farvi ossequio dal punto di vista del compito istituzionale e della responsabilità giuridica, e dobbiamo farvi ossequio anche da un punto di vista politico perchè non vorremmo sentirci tacciare da un lato della responsabilità dell'ipotesi che tutta la massa dei procedimenti di accusa, per avventura non risolti secondo la nuova legge costituzionale,

affluiscano al Parlamento in seduta comune, essendo la Commissione inquirente priva di quei poteri di indagine che oggi ha, e dall'altro di aver voluto addirittura insabbiare o ritardare gli effetti del *referendum* permettendo che la Commissione, che il *referendum* non ha abolito ma alla quale ha tolto ogni funzionamento secondo le leggi ordinarie vigenti, continui a funzionare in modo altrettanto criticabile quanto quello criticato, la cui condanna è alla base della odierna iniziativa legislativa.

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

(*Segue* VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*). Questa iniziativa la porteremo avanti nel rispetto più assoluto dell'autonomia del Parlamento nella approvazione del presente disegno di legge costituzionale, ed essa rimarrà come una specie di salvagente nel caso che i disegni di legge costituzionale non potessero arrivare in porto alla data dell'8 aprile, cosa che non sarebbe auspicabile dopo il *referendum* e soprattutto dopo il decreto presidenziale n. 496, del quale – anche a prescindere dalle insistenze venute dalla magistratura con articoli di autorevolissimi personaggi intitolati per esempio: «Inquirente, c'è buio oltre il *referendum*» e con altre tipiche manifestazioni di quella provenienza – proprio per un elementare dovere istituzionale bisogna assicurare il rispetto. Questo per una più aggiornata informazione del Parlamento perchè la Commissione e il suo Presidente ne erano già a conoscenza attraverso l'opera del sottosegretario Cattanei e del ministro Mattarella. Del resto la relazione della Commissione giustizia, estensore il senatore Lipari che ho già menzionato, fa un accenno molto preciso a questo aspetto del problema.

Detto questo, non voglio neanche esagerare nel dire che questa legge costituzionale è frutto del *referendum*, o che esso abbia contato enormemente sulla sua elaborazione, non solo come hanno detto molti degli oratori intervenuti, ma come è anche scritto nella relazione del senatore Guzzetti, anche se leggermente corretta in alcune proposizioni all'inizio della sua replica di questa mattina.

Sono convinto che il Parlamento avrebbe ripreso il lavoro sui disegni di legge costituzionale anche senza i *referendum*, perchè ad essi aveva dedicato tanta attenzione e tanti sforzi nella IX legislatura, per lo meno dal punto di vista formale: uno sforzo che avrebbe prodotto dei risultati concreti se la legislatura stessa non fosse stata interrotta. Mi preoccupa, invece, sentire che vengono esaltati i *referendum* come fonte di questa specifica attività legislativa di rilievo costituzionale perchè vedo una certa confusione in questa situazione. Non mi riferisco a quello che è accaduto, ma a quello che potrebbe domani succedere in altra contingenza. La Corte costituzionale ritiene che non si tratta di un *referendum* su materia costituzionale, con una motivazione che si può condividere o meno, e dichiara che si tratta solo di una legge ordinaria; quindi il *referendum* è ammissibile, trattandosi soltanto del funzionamento e della procedura della Commissione inquirente. Viceversa il popolo ritiene che si tratta di sopprimere questa «nefanda»

Commissione e di creare quel sistema di parità tra tutti i cittadini, addirittura in parallelo con la parità che si vuole creare per i magistrati. Sull'onda di questa interpretazione di un *referendum* non su materia costituzionale, o che si ritenga tale, il Parlamento legifera con procedure costituzionali. Questa situazione mi sembra notevolmente confusa, nonchè elusiva dei precetti costituzionali che sono molto precisi.

Ecco perchè non mi sento di esaltarmi e di pormi sull'onda dei *referendum* quando si parla dei disegni di legge costituzionale che i Gruppi parlamentari hanno proposto nella loro responsabilità istituzionale e che ritengo sarebbero andati ugualmente in porto. Onorevoli senatori, scusate la digressione, ma talvolta qualche piccola rettifica può risultare utile, magari per il futuro.

Proseguendo nella menzione degli interventi svoltisi in quest'Aula ieri, mi ha fatto piacere ascoltare che il senatore Spadaccia non è pregiudizialmente contrario alla giustizia politica, che ritiene giustificata anche nello Stato democratico, anzi proprio in esso. Egli ha dato una convincente spiegazione di essa nell'illustrare la Costituzione su questo punto, sia pure al fine di sostenere la tesi, non condivisa da me, secondo cui la cosiddetta giustizia politica dovrebbe essere limitata nei suoi filtri – perchè poi a ciò egli approda – ai Ministri in carica.

SPADACCIA. Non necessariamente, signor Ministro. Per i Ministri in carica chiedo la seduta comune del Parlamento in forza del rapporto fiduciario, non dico che non deve esserci una giustizia politica.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Sembrava che il suo orientamento fosse soppressivo: però è certamente connesso con quanto ella ha affermato sulla seduta comune del Parlamento. Ella forse sa – e avrà la bontà di ricordare – che proprio su ciò sta una delle critiche da me mosse a quei disegni di legge nella scorsa legislatura, sulla cui scia si pongono anche quelli odierni che attribuiscono alla competenza dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento, a seconda dell'appartenenza del Ministro, le decisioni relative ai suoi membri Ministri o al Presidente del Consiglio, ovvero alla competenza del Senato quando si tratti di Ministri non parlamentari. Anch'io ritengo che i Ministri debbano rispondere davanti al Parlamento in seduta comune, ma contro l'opposta volontà, così esplicata e ripetuta in una pluralità di legislature e che tra l'altro vede concordi i Gruppi parlamentari, in questa sede non sarò certo io che mi permetterò di sollevare rilievi.

Dico solo che ho ascoltato con grande interesse l'intervento del senatore Spadaccia, così come l'ho ascoltato con interesse quando ha posto in rilievo – questo viceversa è un punto che sembra essere stato accolto dal Senato – la differenza che pur deve sussistere tra l'autorizzazione a procedere, prevista dall'articolo 68 per i membri del Parlamento e quella autorizzazione, che più opportunamente viene oggi a essere chiamata deliberazione, che riguarda la posizione dei Ministri.

Peraltro, poichè ho parlato dell'importante intervento del senatore Spadaccia e degli altri del suo Gruppo, vorrei aggiungere che, a parte il problema del Parlamento in seduta comune – al quale il senatore Spadaccia ricollega appunto la questione di cui sto per parlare – il Governo non può essere assolutamente consenziente sulle varie proposte emendative – scusate

se anticipo la mia posizione, ma così potrò essere estremamente conciso nell'esprimere la mia opinione sugli emendamenti – che concernano la posizione dei Ministri non più in carica. C'è una grande differenza tra la posizione del parlamentare *ex* articolo 68, e la sua inviolabilità durante il mandato, e quella che è la posizione del Ministro, onorevoli senatori.

Vorrei ricordare l'articolo 360 del codice penale, che recita: «Quando la legge considera la qualità di pubblico ufficiale come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato, la cessazione di tale qualità, nel momento in cui il reato è commesso, non esclude l'esistenza di questo nè la circostanza aggravante, se il fatto si riferisce all'ufficio esercitato». Ecco un'altra delle differenze salienti fra l'autorizzazione a procedere per i parlamentari (che vuole soltanto garantirne una limitata inviolabilità durante l'esercizio del mandato e assicurare al Parlamento e ai Gruppi la possibilità di assolvere al mandato stesso, che dunque non ha più alcuna ragion d'essere allorquando il mandato parlamentare è cessato) e quella che invece è una responsabilità funzionale – non a torto si parla di reati ministeriali – che vuole rispettato il riferimento ai fini penali *lato sensu* al momento nel quale la funzione è stata esercitata. Altrimenti avremmo questo *monstrum*, per cui si risponderebbe di una circostanza aggravante o di un elemento costitutivo per una funzione che più non si esercita e che si è esercitata nel passato e, viceversa, ci si dovrebbe vedere privati integralmente di quelle garanzie che a questa funzione legittimamente, propriamente o impropriamente, si riferiscono.

Ho ascoltato anche con particolare interesse il contributo perspicuo del senatore Boato, e con attenzione particolare l'accenno sulla possibilità di divergenze tra l'uno e l'altro ramo del Parlamento, circa la valutazione di quegli interessi preminenti dello Stato di cui si parla nella duplice formulazione dell'articolo 8, e sull'assurdità della sospensione, piuttosto della proposizione di una decadenza del Presidente del Consiglio dei ministri, sancita per giunta da uno solo dei rami del Parlamento, casualmente, quello a cui il Presidente del Consiglio appartenga. Non sono viceversa d'accordo – e su questo concordo pienamente con quello che ha detto il relatore, senatore Guzzetti – sulle osservazioni del senatore Boato relative al Presidente della Repubblica, tant'è vero che preannuncio fin d'ora che senz'altro il Governo aderirà all'emendamento soppressivo presentato dal senatore Vitalone per quel determinato comma (se non sbaglio, il comma 4 dell'articolo 3). Se questo emendamento soppressivo – che auspico passi – non dovesse passare, aderirò all'emendamento subordinato.

Anche le osservazioni tecniche svolte perspicuamente dal senatore Corleone, soprattutto in relazione ad alcuni dei punti di richiamo all'articolo 68, hanno grandemente interessato i rappresentanti del Governo; così come quelle del senatore Pontone sulla necessità di prevedere chi possa sostituire il Presidente del Consiglio in caso di sospensione e per quanto riguarda altri aspetti dello stesso intervento.

Osservazioni tecniche e contributi importanti abbiamo anche ascoltato dal senatore Imposimato.

La conclusione di tutto questo lavoro in fondo si trova, oltre che nella relazione, nelle parole del senatore Maffioletti, che anche in passato ha sempre dedicato tanta attenzione a questi problemi e tanta passione. Si tratta di una valutazione politica preliminare del Parlamento sugli aspetti

politico-costituzionali del caso, in relazione agli interessi dello Stato coinvolti dall'addebito fatto al Ministro; su questa fase preventiva, su questo intervento del Parlamento sono tutti concordi, salva la denominazione data a questi interessi, alla loro maggiore o minore ampiezza, di cui si discuterà, ma sulla quale il Governo si rimetterà alla decisione dell'Assemblea.

Non vi deve più essere una Commissione inquirente; non ci deve essere più una Commissione speciale per i reati presidenziali; soprattutto non vi deve essere più la competenza della Corte costituzionale, sulla quale il senatore Elia, con la sua grande esperienza, si è soffermato ieri sera (il che indubbiamente va ricordato in questa breve replica come uno dei cardini e anche come uno degli elementi indiscutibilmente positivi, anche dal punto di vista pratico, di questa importante riforma costituzionale). Che poi tale riforma costituzionale sia quella con cui si inizia il grande cammino tanto atteso delle riforme istituzionali, così come hanno auspicato il relatore al termine della sua replica e il senatore Maffioletti, è naturalmente anche l'auspicio del Governo.

Vorrei concludere con una osservazione che non saprei io stesso come definire, ma che si riallaccia al fatto della contemporaneità dei due *referendum* in materia di giustizia e a quel parallelismo che fin dall'inizio fu istituito tra di essi in nome della giustizia eguale per tutti. Ho sentito parlare anche in questa Aula della grande fiducia che viene attribuita alla magistratura, devolvendole integralmente istruttoria e giudizio nei confronti dei Ministri e io, anche come Ministro della giustizia, non posso per ragioni istituzionali se non condividere questa grande fiducia. Ma poichè si è parlato di questi due *referendum* paralleli, ripeto, in nome del principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, mi sia consentito di rilevare, avendo in questi giorni fatto un continuo passaggio fra l'Aula e la Commissione nella quale si svolge la discussione sulla responsabilità civile dei giudici, la diversa atmosfera nella quale si svolge il dibattito sulla responsabilità dei Ministri e quello sulla responsabilità dei giudici nello stesso ramo del Parlamento. Ieri notte, in sede di comitato ristretto, un senatore molto spiritoso chiedeva se non si debba creare anche un curatore speciale «dalla culla alla bara» o, meglio, al collocamento a riposo per i magistrati e garantire ai magistrati stessi curatela permanente in tutte le loro funzioni, tanti sono i lacci, i lacciuoli, i filtri, le remore, le garanzie, i diritti, le limitazioni di responsabilità, l'aura di rispetto creata intorno ad essi in occasione di questa tanto discussa legge sulla responsabilità civile. Io ho risposto bonariamente – perchè eravamo in sede di comitato ristretto e si poteva parlare con maggior libertà, senza verbalizzazione – che mi auguravo che un millesimo delle preoccupazioni che il Parlamento dedica a quel massimo di 30 milioni che in tutta la vita, per un solo anno, un magistrato colpevole potrebbe, in ipotesi, perdere come sanzione per effetto di questa legge, fosse dedicato anche ai Ministri, sempre in omaggio a quel principio della parità di diritto tra tutti i cittadini. Meglio, d'altra parte, onorevoli senatori, che sia così perchè siamo noi che abbiamo la responsabilità delle leggi ed è bene che almeno in questa occasione si possa non essere tacciati di parzialità a tutela della cosiddetta classe politica.

Scusate la mia «puntata», dovuta alla tensione di lavoro continuo cui in questo momento il Ministero della giustizia è sottoposto fra tante leggi, e le più varie, e accettate ancora una volta il mio ringraziamento per l'egregio lavoro compiuto. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli dei disegni di legge costituzionale nn. 226 e 565, aventi identico testo, nella formulazione proposta dalla Commissione.

L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 96. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa deliberazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 96. - Per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri in carica sono sottoposti a procedimento penale davanti agli organi di giurisdizione ordinaria con modalità previste da legge costituzionale. L'autorizzazione per il rinvio a giudizio è deliberata dal Parlamento in seduta comune.

Per i reati di alto tradimento ed attentato alla Costituzione, il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri anche cessati dalla carica sono messi in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune e giudicati dalla Corte costituzionale.

Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma non si applicano il secondo ed il terzo comma dell'articolo 68"».

1.1 SPADACCIA, CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «anche se cessati dalla carica» *con le altre:* «in carica».

1.2 SPADACCIA, CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «Senato della Repubblica o della Camera dei deputati» *con le altre:* «Parlamento in seduta comune».

1.3 SPADACCIA, CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

PRESIDENTE. Invito i presentatori ad illustrarli.

SPADACCIA. Mi limiterò ad illustrare l'emendamento 1.1, poichè gli altri nostri emendamenti saranno illustrati dal senatore Corleone.

Vorrei subito riferimi alle parole pronunciate nella replica, a questo proposito, sia dal cortese relatore Guzzetti, che ringrazio per la sua attenzione e cortesia, sia dal ministro Vassalli.

Signor ministro Vassalli, signor relatore Guzzetti, non abbiamo mai messo in discussione la giustizia politica. Abbiamo messo in discussione gli insabbiamenti della giustizia politica e gli ostacoli continui che sono stati frapposti a qualsiasi procedimento giudiziario di fronte a reati gravi. Ci siamo sempre opposti a che, come si dice in un vecchio detto popolare, si butti il bambino insieme con l'acqua sporca; vale a dire che, con il pretesto di eliminare gli ostacoli politici, si elimini la giustizia politica. Ho l'impressione che con il progetto uscito dalla Commissione si stia compiendo un altro passo in questa direzione, un passo consistente per rimuovere, non gli ostacoli della giustizia politica, ma la stessa possibilità e procedibilità della giustizia politica nei confronti di reati gravi commessi dai responsabili dell'Esecutivo.

Consentitemi di affermare che si sposano i nostri *referendum* contro gli insabbiamenti della giustizia politica, contro le Commissioni inquirenti, per adottare il principio, un po' demagogico, che tutti debbano essere uguali davanti alla legge. È un principio sacrosanto previsto dall'articolo 3 della Costituzione; è un principio che, ovviamente, sono io il primo, non ipocritamente, ad affermare e a rivendicare e rispetto al quale voglio, in ogni circostanza, rendere omaggio, ma non ipocritamente e non demagogicamente. L'ugualianza dei cittadini, anche ministri, davanti alla legge non può scavalcare un elemento fondamentale del nostro diritto costituzionale, cioè il rapporto di fiducia politica fra il Governo e il Parlamento.

Questo ci aveva portato alla nostra tesi radicale – che può non essere condivisa – di dare una corretta lettura dell'articolo 96 della Costituzione, il quale recita: «Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri» – e vorrei che fosse data attenzione a queste parole – «sono posti in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni». Rileggendo poi gli atti della Costituente, non c'è alcun dubbio che il Costituente intendesse far riferimento ad un rapporto con un Ministro in carica nell'esercizio delle proprie funzioni e prefigurasse un Ministro che esercitasse, in atto, le proprie funzioni ministeriali e che commettesse, nell'esercizio delle proprie funzioni, in atto, un reato ministeriale.

Interpretando tali disposizioni, abbiamo ritenuto che questa giustizia politica dovesse valere solo per i Ministri in carica, diventando un procedimento anglo-sassone di *impeachment*, ovviamente nelle forme proprie della nostra tradizione giuridica e non di quella anglosassone.

Capisco che questa tesi possa non essere condivisa, però non mi si può venire a dire che, in nome della giustizia uguale per tutti (che poi sappiamo non esistere, tanto è vero che si introduce – chiamatela come volete – la ragion di Stato per bloccare i procedimenti nei confronti dei Ministri), si può scavalcare tranquillamente il rapporto fiduciario fra Parlamento e Governo! A quel punto, dovete arrivate per forza all'aberrazione della sospensione del Presidente del Consiglio. Non si è mai visto, colleghi comunisti, un Presidente del Consiglio, deferito alla magistratura ordinaria per certi reati, che viene sospeso: questa trovata del Presidente del Consiglio *ad interim* non si era mai vista nel nostro ordinamento.

Si arriva a sostenere cose folli! Ministro Vassalli, questa non è una trovata estemporanea o strana, ma è conseguenziale. Dal momento che c'è la presunzione di innocenza, essendo il Ministro un cittadino come tutti gli altri (non ha un rapporto particolare con il Parlamento!), per reati di peculato, di interesse privato in atti di ufficio o di associazione per delinquere, si prevede di deferirlo alla magistratura ordinaria, senza farlo decadere dal suo compito di Presidente del Consiglio. Questi reati vengono esaminati da una sola Camera, l'interessato viene deferito alla magistratura ordinaria e noi ci limitiamo a sospenderlo dalla carica perchè c'è la presunzione di innocenza: ma che ragionamenti sono questi? Il Presidente del Consiglio è la terza carica nell'ordine costituzionale, è il vertice dell'amministrazione dello Stato, dell'Esecutivo, è legato ad un rapporto di fiducia con il Parlamento e noi prevediamo che una eventuale ipotesi di reato da lui commesso venga esaminata da una sola Camera? E l'altra Camera, che è anche essa in un rapporto di fiducia con il Presidente del Consiglio dei ministri, non viene espropriata in questo modo? Come fate a superare questa lesione e questa contraddizione?

Purtroppo, da un punto di vista regolamentare, so di non poter presentare nemmeno un subemendamento sull'argomento. Purtroppo, lavoriamo in condizioni concitate, dovendo seguire contemporaneamente molti provvedimenti, per cui non abbiamo pensato a presentare ieri un emendamento. Però, responsabilmente, vorrei fare una proposta, e vorrei un minimo di attenzione su queste cose anche da parte del Gruppo comunista e del Gruppo socialista. Io propongo questa formulazione dell'articolo 1: «Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa deliberazione del Parlamento in seduta comune e, se cessati dalla carica, previa deliberazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale». In pratica, si propongono due forme diverse, due gradazioni diverse di giustizia politica. Nel caso di un Ministro cessato dalla carica, si adotterebbe la formulazione proposta dalla Commissione, per cui interverrebbe soltanto la Camera di appartenenza: se senatore, il Senato; se deputato, la Camera dei deputati; se non parlamentare, in caso di correità, la Camera di appartenenza del ministro correo; se unico imputato o imputabile, il Senato della Repubblica. Questo però se il Ministro non è in carica. Se esiste invece un rapporto fiduciario in atto e se il reato è stato commesso nell'esercizio delle funzioni del Governo in carica, ebbene rispettate questo elemento fondamentale del sistema parlamentare e, in questo caso, lasciate che il giudizio spetti al Parlamento in seduta comune. Questa è infatti una contraddizione, una lesione che non potere scavalcare e superare.

Capisco che questa tesi possa non essere condivisa, però non mi si può venire a dire che, in nome della giustizia uguale per tutti (che poi sappiamo non esistere, tanto è vero che si introduce – chiamatela come volete – la ragion di Stato per bloccare i procedimenti nei confronti dei Ministri), si può scavalcare tranquillamente il rapporto fiduciario fra Parlamento e Governo! A quel punto, dovete arrivare per forza all'aberrazione della sospensione del Presidente del Consiglio. Non si è mai visto, colleghi comunisti, un Presidente del Consiglio, deferito alla magistratura ordinaria per certi reati, che viene sospeso: questa trovata del Presidente del Consiglio *ad interim* non si era mai vista nel nostro ordinamento.

Mi permetto ora, anche se questa proposta non può essere presentata perchè mancano le otto firme richieste, di proporre una mia formulazione. Mi auguro che altri colleghi siano disposti a sottoscriverla assieme a noi e quindi a presentarla nel corso di questo dibattito o che il relatore, la Commissione, che dispongono di ampi poteri e non hanno bisogno delle otto firme, vogliano farla propria, se esistono, ed è così, le condizioni per farlo. Io credo che sarebbe opportuno e saggio riconsiderare questa duplicazione di procedure.

CORLEONE. Signor Presidente, signor Ministro, in realtà a questo punto gli emendamenti 1.2 e 1.3 sono considerati subemendamenti ad una proposta che noi ci auguriamo possa essere presentata o comunque presa in considerazione perchè comunque ineriscono allo stesso problema, al differenziare cioè i Ministri in carica da quelli che non lo sono. Per questi ultimi noi accettiamo, come è detto nella proposizione contenuta nel testo presentato, una competenza dei due rami del Parlamento a seconda della appartenenza all'uno o all'altro di essi, o del Senato se si tratta di un non parlamentare.

Per quanto invece concerne Presidente del Consiglio e Ministri in carica, per rispettare il rapporto fiduciario, chiediamo che il giudizio su di essi sia affidato al Parlamento in seduta comune come propone l'emendamento 1.3. Il complesso dei nostri emendamenti è chiarito meglio dall'emendamento che vorremmo presentare come subemendamento. Possiamo comunque anche procedere agli emendamenti 1.2 e 1.3 perchè essi recuperano, in maniera non unitaria ma in due momenti distinti, quanto illustrato dal collega Spadaccia.

ELIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ELIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa serie di emendamenti presentati all'articolo 1 sconvolge, a mio avviso, l'economia di fondo del disegno di legge al nostro esame che, fin dalla precedente legislatura, è fondata sulla nettissima distinzione fra rapporto fiduciario e procedimento di carattere penale. È questa una delle caratteristiche di fondo di tutti gli ordinamenti europei e del nostro in particolare; quella cioè di non voler confondere i due momenti che, anche proceduralmente del resto, trovano un riscontro perchè la fiducia, tra l'altro, non è nemmeno conferita dal Parlamento in seduta comune; e d'altra parte si è voluto proprio accentuare tale distinzione perchè un conto è il momento della fiducia e un altro quello del procedimento penale.

Voler far ricorso al principio del rapporto fiduciario per distinguere i Ministri in carica da quelli che non lo sono più e la singola Camera dal Parlamento in seduta comune è del tutto al di fuori dell'economia del disegno di legge. Prego pertanto i colleghi di riflettere molto bene prima di aderire a proposte che sono in netto contrasto – ripeto – con quanto anche nella IX legislatura le due Camere decisero come proprio orientamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GUZZETTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 1.1. In particolare il secondo comma introduce la fattispecie di reato per alto tradimento per il Presidente del Consiglio dei ministri e per i singoli ministri. Di ciò si è discusso anche in Commissione e ritengo che l'emendamento non sia accoglibile anche perchè si tratta di reato che costituisce una fattispecie specifica per il solo Capo dello Stato, ai sensi dell'articolo 90 della Costituzione. Al riguardo esiste un'ampia dottrina e, con l'emendamento 1.1, estenderemmo al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri una fattispecie che la Costituzione attribuisce esclusivamente al Presidente della Repubblica.

Per quanto riguarda gli emendamenti 1.2 e 1.3, abbiamo già detto in sede di discussione generale – e poco fa il collega Elia lo ha ribadito – che riteniamo che la disciplina in esame debba applicarsi sia ai Ministri in carica che a quelli che abbiano cessato la loro funzione in quanto si tratta di reati commessi nell'esercizio della funzione di Ministro. Abbiamo sentito che anche il Governo è di uguale avviso e quindi esprimiamo parere contrario su entrambi gli emendamenti.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, il Governo ha sentito dal senatore Spadaccia enunciare un emendamento subordinato che avremmo potuto prendere in considerazione ma che non è stato presentato. Quanto agli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3, il Governo è contrario per le ragioni esposte dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

SPADACCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPADACCIA. Signor Presidente, dichiaro innanzitutto di votare a favore dell'emendamento 1.1 da noi presentato. Prendo la parola in sede di dichiarazione di voto perchè voglio lasciare traccia negli atti del Senato, anche ai fini della seconda lettura da parte della Camera dei deputati, dello sforzo che stiamo compiendo.

Capisco che il nostro emendamento 1.1 sconvolge l'economia della vostra riforma dell'Inquirente, ma questa a sua volta sconvolge l'equilibrio tra i poteri sancito dalla nostra Costituzione. A me sembra ipocrita questa distinzione netta fra rapporto fiduciario e procedimento di carattere penale. Se così fosse, allora sarebbe giusta la proposta del senatore Pollice secondo la quale il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri vanno

puramente e semplicemente davanti alla magistratura ordinaria, senza filtro di sorta; ed anzi mi dispiace che il senatore Pollice non abbia presentato un emendamento formale in tal senso.

Se queste sono le premesse, caro senatore Maffioletti, cari colleghi comunisti, la giusta conseguenza è quella che ho appena detto. Ma se le premesse non sono queste – e non lo sono perchè altrimenti non avreste predisposto il disegno di legge al nostro esame, non avreste proposto lo sbarramento della ragion di Stato – non possiamo ipocritamente fingere di ignorare che esiste un rapporto di fiducia tra il Parlamento e il Governo e che il procedimento giudiziario interferisce in questo rapporto di fiducia che vale per i Presidenti del Consiglio e per i Ministri in carica. La vostra smania di unificare e parificare tutti i Ministri, anche quelli cessati dalla carica, finisce per rappresentare una sorta di mina sotto l'elemento fondamentale della nostra vita parlamentare democratica e repubblicana che è appunto il rapporto di fiducia in atto tra un Parlamento ed un Governo: il Governo in carica.

Voi state votando in questo momento il nostro emendamento, però voglio ricordarvi che – anche se il Regolamento me lo impedisce – ho chiesto un momento di riflessione e un testo di compromesso al presidente Elia e al relatore Guzzetti; questo testo voglio rimanga agli atti: «Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri in carica sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria previa deliberazione del Parlamento in seduta comune, e, se cessati dalla carica, previa deliberazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati secondo le norme stabilite con legge costituzionale».

Volevo che rimanesse agli atti questo emendamento perchè stiamo iniziando un procedimento; mi auguravo che responsabili determinazioni ne accelerassero l'*iter*, mentre ho l'impressione che le determinazioni che stiamo prendendo lo renderanno più lungo e difficile perchè gli elementi di contraddizione e di lesione dell'ordinamento che stiamo introducendo sono talmente gravi da non poter non far riflettere ulteriormente in sede legislativa sulle deliberazioni che si dovranno assumere.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, noi voteremo contro questo emendamento. Sono d'accordo con le valutazioni del presidente Elia e vorrei solo aggiungere – sottolineando questo aspetto particolarmente per l'amico Spadaccia – che non stiamo costruendo un disegno perfetto dal punto di vista delle nostre convinzioni, ma stiamo cercando una convergenza per approvare una legge costituzionale. È pertanto sensato muoversi nella direzione del massimo consenso data la procedura prevista dalla Costituzione ed è giusto raccogliere l'indicazione primaria fornita dal Parlamento di cui il superamento della seduta comune era l'elemento determinante, sconvolgendo la quale complicheremmo l'*iter* di questa legge costituzionale.

Dopo il processo Lockheed ed altre esperienze è convinzione di tutti che non ci sia affatto bisogno di un arengo per determinare le valutazioni parlamentari circa la proseguibilità dell'azione penale perchè non è quella la sede idonea. La seduta comune è un residuo che può piacere se si sceglie la forma che ho definito dell'arengo, che non è secondo me producente ai fini

della giustizia e che è un residuo della messa in stato d'accusa, che non ha niente a che vedere con la valutazione preliminare che deve essere data in questo caso.

Aggiungo che bisogna tendere a convergere per costruire questa riforma costituzionale. Non vorrei aver capito male le parole del ministro Vassalli, ma non vorrei che camminasse l'annunciato disegno di legge ordinaria per applicare in qualche modo il voto referendario sul piano proprio della legge ordinaria e questa legge costituzionale rimanesse un tentativo ricorrente del Parlamento di riempire vuoti, ponendosi come testimonianza parlamentare astratta agli atti della storia.

Bisogna convergere per costruire gli impianti legislativi: per questo non si può cancellare che la competenza delle Camere rispettive e il superamento della seduta comune fu già una scelta compiuta da tutte le forze politiche, o prevalentemente compiuta da esse, nella scorsa legislatura; discostarci da ciò ci porrebbe al di là delle perfezioni sempre legittime e ricercabili e costituirebbe un errore politico. In questo senso voteremo contro l'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2.

Art. 2.

1. All'articolo 134, ultimo capoverso, della Costituzione, sono soppresse le parole: «ed i Ministri».

2. All'articolo 135, settimo comma, della Costituzione, sono soppresse le parole: «e contro i Ministri».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

2.1 SPADACCIA, CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS

A seguito della reiezione dell'emendamento 1.1, l'emendamento 2.1 è precluso.

CORLEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, nel corso del mio intervento avevo chiesto al relatore un chiarimento. All'articolo 3, per quanto riguarda il terzo comma, è prevista l'ipotesi del concorso per i Ministri nei reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione. Le stesse norme previste per il Presidente della Repubblica sono in quel caso estese ai Ministri. Mi pare allora impossibile modificare gli articoli 134 e 135 della Costituzione come viene proposto con l'articolo 2 del testo in esame e chiedo nuovamente al relatore un chiarimento su questo punto.

GUZZETTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUZZETTI, *relatore*. Signor Presidente, effettivamente il collega Corleone aveva chiesto tale precisazione. Essa va nel senso che, quando i Ministri sono correi con il Presidente della Repubblica per il reato di alto tradimento o per attentato alla Costituzione, vale la norma di cui all'articolo 90 della Costituzione. Pertanto non c'è il rischio paventato dal collega Corleone che mantenendo l'articolo 2, soppressivo del riferimento ai Ministri negli articoli 134 e 135 della Costituzione, cadremmo in contraddizione nell'ipotesi in cui i Ministri fossero correi con il Presidente della Repubblica. Infatti nell'articolo 90 vi è la previsione dei reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione e con l'articolo 3 del testo in esame ricomprendiamo la possibilità di una partecipazione dei Ministri ai due reati prima ricordati. Ripeto: la soppressione del riferimento ai Ministri degli articoli 134 e 135 della Costituzione non tocca la possibilità che i Ministri siano correi per alto tradimento e per attentato alla Costituzione.

SPADACCIA. Andranno davanti alla Corte di giustizia!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3.

Art. 3.

1. L'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è sostituito dal seguente:

«Art. 12. – *1.* La deliberazione sulla messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e di attentato alla

Costituzione è adottata dal Parlamento in seduta comune su relazione di un Comitato formato dai componenti della Giunta del Senato della Repubblica e da quelli della Giunta della Camera dei deputati competenti per le autorizzazioni a procedere in base ai rispettivi Regolamenti.

2. Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Presidente della Giunta del Senato della Repubblica o dal Presidente della Giunta della Camera dei deputati che si alternano per ciascuna legislatura.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle ipotesi di concorso del Presidente del Consiglio dei ministri, di Ministri nonchè di altri soggetti nei reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione.

4. La deliberazione sulla messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica ne implica di diritto la sospensione dalla carica».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è sostituito dal seguente:

"Art. 12 - *1.* Le deliberazioni sulla messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 90 della Costituzione, e del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri, ai sensi dell'articolo 96, secondo comma, della Costituzione, sono assunte dal Parlamento in seduta comune su relazione di un Alto Collegio di garanzia composto di cinque membri, due dei quali eletti dal Parlamento in seduta comune, due da un collegio della Corte di cassazione composto con le modalità di cui all'articolo 2, primo comma, lettera *a*), della legge 11 marzo 1953, n. 87, e uno, che presiede l'Alto Collegio, dalla Corte costituzionale. La Corte costituzionale elegge il membro dell'Alto Collegio di sua competenza a maggioranza assoluta dei suoi membri. Nelle votazioni del Parlamento in seduta comune e del collegio della Corte di cassazione sono proclamati eletti rispettivamente i primi due fra coloro che hanno raggiunto il *quorum* dei tre quinti degli aventi diritto al voto. Sono eleggibili all'Alto Collegio di garanzia i cittadini italiani aventi i requisiti per l'eleggibilità a giudice costituzionale"».

3.1 SPADACCIA, CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole da: «un Comitato» *fino alla fine del capoverso, con le altre*: «un Alto Collegio di garanzia composto di cinque membri, due dei quali eletti dal Parlamento in seduta comune, due da un collegio della Corte di cassazione composto con le modalità dell'articolo 2, primo comma, lettera *a*), della legge 11 marzo 1953, n. 87, e uno, che presiede l'Alto Collegio, dalla Corte costituzionale. La Corte costituzionale elegge il membro dell'Alto Collegio di sua competenza a maggioranza assoluta dei suoi membri. Nelle votazioni del Parlamento in seduta comune e del collegio della Corte di cassazione sono proclamati eletti rispettivamente i primi due fra coloro che hanno raggiunto il *quorum* dei tre quinti degli aventi diritto al voto. Sono eleggibili all'Alto Collegio di garanzia i cittadini italiani aventi i requisiti per l'eleggibilità a giudice costituzionale».

Sopprimere, inoltre, il capoverso 2.

3.2 SPADACCIA, CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS

Sopprimere il capoverso 2.

3.3 SPADACCIA, CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS

Sopprimere l'ultimo capoverso.

3.4 VITALONE

Sostituire il capoverso 4 con il seguente:

«4. Quando sia deliberata la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, la Corte costituzionale può disporne la sospensione dalla carica».

3.5 IL RELATORE

Sempre a seguito della reiezione dell'emendamento 1.1, l'emendamento 3.1 è precluso.

Invito i presentatori ad illustrare gli altri emendamenti.

CORLEONE. Signor Presidente, illustro gli emendamenti 3.2 e 3.3. Abbiamo presentato un'ipotesi collegata al progetto di disegno di legge da noi formulato. Questi emendamenti ripropongono alcune previsioni che vorremmo introdurre nell'articolato. Invece di una Commissione parlamentare, che in realtà è il Comitato formato dalle due Giunte per le autorizzazioni a procedere del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, proponiamo un Alto Collegio di garanzia composto di cinque membri: due membri eletti dal Parlamento in seduta comune, due membri eletti dalla Corte di cassazione e un membro, che presiede l'Alto Collegio, eletto dalla Corte costituzionale.

Essendo questo organo relativo alle deliberazioni circa l'alto tradimento e l'attentato alla Costituzione, riteniamo che non sia una misura accettabile quella secondo la quale reati di questo genere siano affidati alle Giunte per le autorizzazioni a procedere.

Già tutto il complesso che viene articolato nel testo base del disegno di legge al nostro esame equipara in certi momenti il procedimento di accusa ad una autorizzazione a procedere; il fatto che anche questi reati siano giudicati dalle due Giunte per le autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati e del Senato ci pare che non garantisca su una competenza rispetto a reati di questo genere, che sono i reati politicamente più gravi, quelli di alto tradimento e di attentato alla Costituzione.

Per questi motivi abbiamo presentato questo emendamento, che propone invece l'esame da parte di un collegio diverso con una composizione mista.

VITALONE. Signor Presidente, illustro l'emendamento 3.4.

Onorevoli colleghi, mi sembra evidente che qui siamo sul piano dei provvedimenti cautelari, soltanto dei provvedimenti cautelari, dacchè le sanzioni costituzionali accessorie rimangono intatte nella loro latitudine, e sono quelle previste dall'articolo 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, sanzioni che si correlano alla gravità del fatto.

L'articolo 3 del disegno di legge, nel comma di cui sollecito la soppressione, introduce una sospensione di diritto; introduce cioè un mutamento dei rapporti, dei delicati equilibri costituzionali, sottraendo alla Corte costituzionale e demandando di fatto al Parlamento, sia pure attraverso un meccanismo di adeguamento apparentemente automatico, il potere di sospendere il Presidente della Repubblica dalla carica. Dico apparentemente perchè certamente un rilevante margine di discrezionalità si annida nella deliberazione sullo stato d'accusa, che è la premessa logico-giuridica della sospensione.

Ma, ben inteso, proprio l'effetto cautelare, cioè la sospensione, potrebbe essere l'obiettivo primario – talvolta anche addirittura l'obiettivo esclusivo – di una deliberazione di accusa non fondata su elementi oggettivi di responsabilità ma su ragioni di natura diversa, che potrebbero dimostrarsi interamente estranee al risultato di giustizia.

Sarebbe questa una distorsione, con l'ulteriore, inevitabile corredo di conseguenze costituzionali, che potrebbe addirittura rendere indifferente l'epilogo della vicenda davanti alla Corte costituzionale.

Una scelta che altera dunque gli equilibri definiti nel disegno costituzionale: se il Governo è politicamente responsabile verso il Parlamento, certamente non lo è il Capo dello Stato, il quale deve essere posto al riparo, a salvaguardia dell'altissima funzione dell'organo, da ogni possibile uso strumentale e politico dell'iniziativa d'accusa. La maggioranza assoluta, fissata nel testo dell'articolo 90 della Costituzione su proposta del Mortati, fu finalizzata proprio a rafforzare, a rinvigorire la garanzia dell'indipendenza del Capo dello Stato, contro il quale peraltro rimane non soltanto un ampio regime sanzionatorio, in larga misura affidato alla discrezionalità della Corte costituzionale (giustificandosi l'affievolimento del principio di certezza e di legalità con il carattere indeterminato delle stesse fattispecie di reato: attentato alla Costituzione e alto tradimento), ma contro il quale esiste ancora, sempre nella disponibilità della Corte costituzionale, un amplissimo potere di modellare le sanzioni costituzionali sulle esigenze della vita politica nella quale questa misura cautelare viene ad incidere. Basta ricordare la sanzione accessoria, che può di sua natura assumere un carattere interdittivo non soltanto nei confronti della funzione in concreto esercitata, ma anche per il futuro, rispetto a qualunque altro tipo di incarico il Capo dello Stato potesse venire ad assumere. Si tratta di una sanzione accessoria che può avere natura temporanea, che invece può essere di carattere permanente, che può riguardare la carica nella quale il reato è stato commesso, oppure può riguardare ulteriori cariche, che può riguardare persino la carica di membro del Parlamento, rivestita *ope legis* dai Presidenti della Repubblica al cessare del loro mandato.

Vi sono poi sanzioni amministrative: la decadenza da cariche, l'interdizione da esercizio di professioni aventi uno *status* pubblicistico, la decadenza dei rapporti con la pubblica amministrazione; addirittura l'applicazione di misure di sicurezza; le sanzioni civili; l'obbligo di ristorare il danno.

Oltretutto, vorrei far osservare anche al mio collega e amico, relatore Guzzetti, che rimane in vigore l'articolo 23 della legge 25 gennaio 1962, n. 20. Modificando l'articolo 45 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sul funzionamento della Corte, che recitava: «La Corte può d'ufficio adottare provvedimenti cautelari personali o reali che riterrà opportuni. La Corte dispone altresì la sospensione dalla carica del Presidente della Repubblica», tale norma stabilisce ora che «la Corte dispone la sospensione dalla carica nei casi non previsti dall'articolo 14 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1». Una norma dunque solo apparentemente criptica, perchè l'articolo 14 richiamato – secondo il quale l'atto di accusa contro il Presidente del Consiglio dei Ministri o i Ministri implica di pieno diritto la sospensione della carica – esaurisce sicuramente la gamma degli «altri» soggetti sottoposti alla giurisdizione penale costituzionale. Dunque, se si sopprime questa disposizione, non si crea alcun vuoto normativo: resterebbe al più l'asimmetria di una legge costituzionale che presidia il meccanismo di sospensione nei confronti dei Ministri (ma di questo dovremmo occuparci fra breve a proposito dell'emendamento soppressivo ad uno dei commi dell'articolo 10, suggerito dal collega Murmura) e una legge ordinaria, che disciplina l'analoga misura organizzata nei confronti del Capo dello Stato.

Però, credo che il problema rimanga squisitamente politico. I Costituenti, che pur non risparmiarono grande enfasi nelle espressioni evocative del ruolo del Capo dello Stato («grande regolatore del gioco costituzionale», «arbitro supremo», «equilibratore dei poteri dello Stato», «moderatore», «grande consigliere», secondo la definizione di Ruini: «magistrato di persuasione e di influenza, il coordinatore di attività, il capo spirituale prima che politico dello Stato»), lasciarono interamente irrisolti i complessi problemi che la figura istituzionale in sè può in qualche misura vivere, con una scelta che fu certamente deliberata, con una scelta che si espresse anche nella mancata determinazione delle procedure per l'accertamento degli impedimenti che possono cogliere la funzione del «supremo magistrato»; problema che ebbe delle ampie testimonianze nella vivacità del dibattito davanti alla Costituente, quando Tosato, rispondendo ad una specifica sollecitazione di Bozzi, diceva: «Siamo giunti alla conclusione che non è opportuno stabilire, a questo proposito, una norma precisa». Lo stesso Orlando, con la sua autorevolezza, riaffermava che le Costituzioni si creano con il costume, con la lenta evoluzione, con successivi adattamenti a bisogni nuovi, non per atti di una volontà politica.

Quarant'anni di esperienza costituzionale confermano che fu puntuale intuizione. Il problema deve trovare le sue compiute risposte nel corretto funzionamento del sistema politico, nei suoi ordinati equilibri, nelle sue formali armonie, nella sua eticità. Tanti anni di un costume presidenziale fatto di intatta correttezza confinano nel limbo della mera astrazione l'eventualità del ricorso ad una norma della quale, io credo, non si avverte, nè sul piano giuridico nè sul piano politico, alcuna esigenza.

GUZZETTI, *relatore*. L'emendamento 3.5, signor Presidente, è subordianto all'ipotesi che l'Aula non ritenga di accogliere l'emendamento soppressivo del collega Vitalone, sul quale esprimo parere favorevole. L'emendamento tende ad attribuire alla Corte costituzionale la competenza a decidere della sospensione del Capo dello Stato, messo in stato di accusa dal Parlamento.

SPADACCIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPADACCIA. Signor Presidente, non attribuisco enorme importanza, trattandosi, spero, di un caso limite, a tale aspetto della questione. Ho ritenuto di dover prendere la parola perchè mi sembra una questione molto delicata che potrebbe creare nel futuro, se il caso limite si verificasse, situazioni incresciose e gravi. Ci troviamo di fronte all'ipotesi, certamente limite, di un Presidente della Repubblica nei confronti del quale il Parlamento, con maggioranza assoluta e in seduta comune, ha decretato la messa in stato di accusa, e quindi il deferimento davanti all'Alta Corte di giustizia. Il Presidente della Repubblica, messo in stato di accusa per alto tradimento e per attentato ai diritti costituzionali dei cittadini, non viene sospeso (non ne stabiliamo la decadenza, ma la sospensione); continua a promulgare le leggi, a presiedere il Consiglio supremo della difesa, a presiedere il Consiglio superiore della magistratura, ad avere tutto il complesso di poteri non notarili e non formali, ma di equilibrio che, nel nostro ordinamento, gli sono affidati.

Una simile situazione mi sembra non solo folle, ma pericolosissima. La nostra Costituzione afferma che, in caso di sospensione o di malattia, la seconda carica dello Stato, cioè il Presidente del Senato, *pro tempore* adempirà a queste funzioni; al contrario, manteniamo come Capo dello Stato una persona che il Parlamento, in seduta comune, ha deferito all'Alta Corte di giustizia per alto tradimento o per attentato ai diritti costituzionali dei cittadini. A questo punto potranno verificarsi due ipotesi: la prima potrebbe essere un conflitto dirompente di potere tra maggioranza e minoranza, con una minoranza che fa capo al Presidente della Repubblica e reagisce e risponde alla maggioranza. Se si verificasse una situazione di questo genere, la peggiore, la soluzione di affidarsi al giudizio della Corte costituzionale favorirebbe una ripresa corretta dei rapporti politici ma creerebbe i presupposti per la spaccatura del paese ai limiti della guerra civile.

In una situazione in cui invece non si verificasse questo, in cui ci trovassimo di fronte ad un Presidente della Repubblica relativamente isolato nella gravità dei reati che gli sono attribuiti, lascerebbe a promulgare le leggi, a presiedere il Consiglio supremo di difesa, a valutare le norme sulla copertura finanziaria, a controfirmare i provvedimenti di nomina nell'amministrazione, a controfirmare i decreti-legge un Presidente esposto a qualsiasi ricatto. Che Presidente volete che sia una persona che il Parlamento nella maggioranza assoluta dei due rami delle Camere ha deferito all'Alta Corte di giustizia? Non so se ci si rende conto della gravità di queste cose!

Devo dire con franchezza che a me soddisfa abbastanza poco l'attribuzione alla Corte costituzionale di una decisione di sospensione. Infatti, se la Corte costituzionale, appena ricevuta la competenza *ope legis* provvedesse a stabilire la sospensione, questa sarebbe una soluzione giusta. Se invece la Corte costituzionale avesse la facoltà, prima della costituzione dell'Alta Corte di giustizia, cioè prima che il Parlamento abbia eletto le persone designate a far parte dell'Alta corte di giustizia, di non procedere alla sospensione, ci troveremmo sempre nella situazione che ho prima tentato di raffigurare. Francamente, a me sembra che questa sia una contraddizione stridente. È vero che stiamo discutendo un caso limite, ma, siccome stiamo legiferando in altissima sede costituzionale su una ipotesi gravissima di conflitto di poteri

che può sfociare nell'accusa di alto tradimento o di attentato ai diritti costituzionali dei cittadini (gli unici due reati imputabili al Presidente della Repubblica), occorre stare attenti anche ai casi limite.

Il senatore Vitalone ha avanzato l'ipotesi che il Parlamento possa utilizzare strumentalmente questa accusa nell'intento di liberarsi del Presidente della Repubblica. Ma noi dobbiamo preoccuparci proprio di questo! Sarà l'Alta Corte di giustizia che deciderà nel conflitto tra i due poteri, e, se l'inquisito verrà assolto, provvederà a reinsediarlo nella propria carica; il problema sorge però nel periodo del giudizio, durante il quale si vuole prevedere di lasciarlo nella pienezza dei suoi poteri. Questo fatto o aprirebbe ogni giorno un conflitto pazzesco, dalla portata dirompente ed inimmaginabile e dalle conseguenze imprevedibili, oppure esporrebbe la Repubblica alla debolezza di un Capo dello Stato che, pur di salvarsi da accuse gravissime, può soggiacere a qualsiasi ricatto. In una situazione diversa, in cui non era in gioco l'alto tradimento e neppure l'imputabilità del Capo dello Stato, abbiamo già conosciuto nella vita della nostra Repubblica un caso di questo genere, con un Presidente della Repubblica – mi dispiace doverlo dire, ma sono le verità della nostra storia – che non era in grado di potersi difendere, e che ogni giorno era soggetto ad attacchi incredibili, soltanto perchè era stato indirettamente chiamato in causa in una vicenda di giudizio politico. Alla fine, fu costretto a dimettersi: è stato un caso giusto o un caso di ingiustizia? Ne stiamo discutendo oggi. Abbiamo il dovere di prevedere i conflitti di poteri; e stiamo regolamentando la convivenza politica e democratica di questo paese. Come si può immaginare che, di fronte ai reati, individuati dalla maggioranza del Parlamento in seduta comune, di alto tradimento o di attentato ai diritti costituzionali, di fronte quindi a casi innegabili di conflitto, il Presidente della Repubblica possa rimanere nella pienezza dei suoi poteri e non essere sospeso in attesa di un giudizio da parte dell'Alta Corte di giustizia?

ONORATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ONORATO. Presidente, colleghi, signor Ministro, credo che le preoccupazioni che hanno ispirato questi due emendamenti siano tutto sommato eccessive e fragili. Io vorrei richiamare l'attenzione dei proponenti innanzitutto su un profilo che indubbiamente a loro è ben presente ma che è opportuno valutare in tutta la sua portata. Qui non siamo davanti ad una autorizzazione a procedere bensì davanti ad una messa in stato di accusa. Questa è una considerazione importante perchè ci può aprire le porte a valutazioni diverse in ordine all'analogo problema, che troveremo all'articolo 10, concernente la sospensione del Presidente del Consiglio dei ministri. Una cosa infatti è l'autorizzazione a procedere, che è un atto esterno al procedimento di giustizia politica costituzionale ed anzi lo condiziona, ed una cosa è la messa in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, con la maggioranza assoluta dei membri, avverso il Capo dello Stato, che è l'atto interno al procedimento di giustizia politica costituzionale che inizia questo procedimento. Siamo ad un atto di promozione del procedimento di giustizia politica costituzionale. Allora si dice che questo atto d'accusa che fa iniziare il procedimento di giustizia politica costituzionale non deve comportare

automaticamente la decadenza del Capo dello Stato che deve rispondere davanti all'Alta Corte del reato di alto tradimento o di attentato alla Costituzione.

A me pare che in questo caso le considerazioni svolte poc'anzi dal collega Spadaccia siano di peso: questo Capo dello Stato può continuare a presiedere il Consiglio supremo militare e in qualche misura può utilizzare delle leve di potere istituzionale proprio per salvaguardare la sua figura davanti all'attacco che subisce sul piano processuale. L'altro argomento su cui vorrei soffermarmi è quello trattato dal senatore Elia che, se il collega consente, mi pare che provi troppo. Il suo ragionamento infatti è questo: se io concedo l'effetto automatico della sospensione del Capo dello Stato come conseguenza dell'atto di accusa parlamentare, instauro un rapporto di dipendenza politica, di responsabilità tra Capo dello Stato e Parlamento, che la Costituzione vuole evitare. Mi pare sia questa la sostanza del suo ragionamento, senatore Elia. Come ho detto, ritengo che questo argomento provi troppo perchè, partendo da quella premessa, sarei portato a concludere che il Parlamento in seduta comune non può neanche essere l'organo della messa in stato d'accusa del Capo dello Stato, perchè il recupero di un rapporto di responsabilità politico-costituzionale tra Capo dello Stato e Parlamento sta proprio nell'articolo 90 della Costituzione, cioè nel potere di messa in stato d'accusa. Ricordiamo che la Costituzione stabilisce che il Capo dello Stato è una figura irresponsabile ed indipendente dai poteri che anche lo hanno eletto, salvo appunto il caso di alto tradimento e attentato alla Costituzione. Quando sono integrate tali fattispecie, allora si recupera quel rapporto eccezionale, in un caso patologico, di controllo politico-costituzionale per il Parlamento e il Presidente della Repubblica.

Allora io dico che qui siamo dentro il sistema che il Costituente ci ha dato. Il Parlamento in questi casi eccezionali mette in stato di accusa e conseguenza automatica della messa in stato d'accusa è la sospensione, cioè una misura cautelare di carattere giurisdizionale. Da questo punto di vista inviterei i colleghi della parte politica che propone la soppressione a rivalutare la questione perchè, a mio modesto avviso, l'emendamento sopressivo non ha ragione d'essere. In via del tutto subordinata accennerei soltanto ad un'altra ipotesi. Poichè si dice che la sospensione è un atto di cautela giurisdizionale nel caso in cui si apra un procedimento di giustizia politico-costituzionale contro il Capo dello Stato per evitare che questo, se eventualmente colpevole, possa continuare a commettere danni – e a proposito di strumenti di cautela processuale, quale è la sospensione, vi sono analogie anche nei processi ordinari – l'unica obiezione che potrei accogliere è quella secondo cui questo tipo di provvedimento cautelare non deve dipendere dall'organo dell'accusa perchè in genere, anche sulla base dell'articolo 140 del codice penale sull'anticipata applicazione di pene accessorie, esso compete al giudice – che nel codice vigente è il giudice istruttore – anzichè al pubblico ministero. Potrei quindi accettare che si tolga all'organo dell'accusa questo potere cautelare.

In tal caso, però, non accetterei neanche – ecco l'invito al relatore – la formulazione dell'emendamento 3.5 che affida alla discrezionalità della Corte costituzionale la sospensione dalla carica. Sarei propenso, ma soltanto in via del tutto subordinata, ad esprimermi favorevolmente sull'emendamento del relatore qualora esso suonasse così: «4. Quando sia deliberata la messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica, la Corte costituzionale

dispone, senza ritardo, la sospensione dalla carica». Capisco che vi possono essere anche argomentazioni contrarie a proposito di tale discrezionalità della Corte costituzionale, ma attribuire a quest'ultima una semplice discrezionalità senza un termine credo che la investirebbe di compiti e di responsabilità che quasi esulano dal campo giurisdizionale ed invadono quello politico.

Mi si può obiettare che, se la conseguenza è automatica, non c'è motivo di affidarla alla Corte costituzionale, ma ribadisco che preferirei l'automaticità per le ragioni di opportunità politiche cui ho fatto riferimento. In ogni caso non credo si possa assolutamente escludere, da parte di entrambi i soggetti attivi del processo costituzionale, vale a dire il Parlamento che mette in stato d'accusa e la Corte costituzionale, l'obbligo di dichiarare la sospensione dalla carica di fronte ad accuse così gravi.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, la discussione che si è svolta può far riflettere su motivazioni di opportunità, ma, dal punto di vista della sistematicità del testo, a me sembra che in fondo convincano più le ragioni a favore del mantenimento del testo varato dalla Commissione. È stato detto che si tratta non di un reato tipico, ma di una ipotizzabile e certo non auspicabile crisi al massimo livello del sistema democratico e la discussione sul collegamento tra la possibilità di introdurre la sanzione della sospensione dalla carica e la salvaguardia del principio della irresponsabilità del Presidente della Repubblica sancito dalla Costituzione è un momento che necessita approfondimento.

Ritengo che nello stesso dibattito dottrinale, che è in parte aperto sull'estensione di tale irresponsabilità ed anche sull'interpretazione circa la parola «atti» letteralmente riportata dalla Costituzione (se debba cioè riferirsi o meno a tutti gli atti, se comprenda anche gli illeciti penali: in genere si va verso una copertura di garanzia che arriva fino alla scadenza del mandato del Presidente della Repubblica), acquisti ancor più risalto l'eccezione letterale contenuta nel testo della Costituzione stessa.

L'eccezione espressa per l'alto tradimento e per l'attentato alla Costituzione introduce una logica diversa, una logica di difesa dell'ordinamento. Essendo quindi attaccato, l'ordinamento stesso – pur concedendo quelle garanzie – si difende e stabilisce una norma la cui conseguenza più logica è lo strumento della sospensione di diritto che non richiede un voto del Parlamento, una dipendenza seppur indiretta dalla messa in stato di accusa deliberata dal Parlamento, ma che invece scatta in base a legge costituzionale.

La proposta di soppressione del comma è da noi respinta, mentre il rimedio subordinato di affidare il potere di sospensione alla Corte costituzionale non può essere accolto in quanto non ci sembra tranquillizante, soprattutto nella forma proposta dal relatore che prevede una facoltà. Ha ragione il senatore Onorato di porsi il problema semmai di un potere dispositivo vincolato per legge costituzionale, ma vi è anche un problema di tempi: in questo vuoto di legittimità cosa succede nel paese? Cosa succede dell'ordinamento, della vita democratica della Repubblica?

Un Presidente viene messo in stato di accusa in una fase parlamentare in cui c'è ancora giurisdizione da parte del Parlamento, non siamo infatti nel caso dei Ministri e del Presidente del Consiglio. La deliberazione è cioè formulata a pieno titolo dal Parlamento in seduta comune e provoca immediatamente una crisi dello Stato al massimo livello. Il senatore Spadaccia ha ricordato che i poteri del Presidente sulla promulgazione delle leggi, sulla presidenza del Consiglio supremo di difesa e gli altri poteri che la Costituzione gli assegna pongono in termini drammatici il problema dei tempi di decisione, e che la Corte costituzionale è inidonea a fornire garanzie di immediatezza dei tempi che possono essere fornite soltanto o dal voto del Parlamento in seduta comune, contestualmente alla messa in stato di accusa, o dal sistema adottato dalla Commissione che è quello della sospensione di diritto.

Mi sembra pertanto che la norma meriti approfondimenti, ma che debba comunque essere difesa e debbano essere respinti gli emendamenti considerando che ogni cambiamento al testo proposto dalla Commissione può generare allarme. Consiglierei quasi ai proponenti di ritirare gli emendamenti perchè nel diritto costituzionale tutti mi insegnano che valgono i rapporti che la storia determina, i grandi fatti politici, e non credo che tutto possa essere descritto come se si trattasse di comuni fattispecie legali. Il fatto che ne discutiamo provoca già di per sè disagio, allarme e preoccupazione; ritirando gli emendamenti si lascia una norma che non sarà mai applicata, ma che è rigorosa, coerente, che non suscita allarmi e non crea un dibattito forse più grande e allarmato di quanto non meriti la questione in sè considerata.

Con tutta serenità, senza bisogno di fare battaglie di frontiera, senza drammatizzare la situazione pregherei i presentatori di ritirare questi emendamenti perchè in tal modo – senza rinunciare a posizioni ideali e concettuali – si evita di ingrandire una questione e drammatizzarla oltre misura.

Dato che questa legge ha di mira ben altri obiettivi e ben altre risultanze, credo che convenga ritirare questi emendamenti anche per non rischiare di deviarne il corso e di deviare l'attenzione dai principali problemi all'esame del Senato.

ELIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ELIA. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, anche noi siamo d'accordo sul fatto che si tratti di casi limite. È chiaro che nella pratica il Presidente della Repubblica che si trovi in una situazione di questo genere anticiperà con le dimissioni un caso grave che qualificare spiacevole è poco; ma qui il problema è un altro e su esso vorrei richiamare un momento l'attenzione dei colleghi.

Il senatore Maffioletti sostiene che è meglio non toccare questo punto, ma dobbiamo renderci conto che in una legge in cui non modifichiamo minimamente tutto il resto della normativa a proposito della responsabilità penale particolare del Capo dello Stato, salvo la relazione fatta dalle Giunte riunite, invece andiamo a peggiorare la sua situazione su questo punto rispetto alla normativa vigente. Questo è l'aspetto conturbante per cui

l'opinione pubblica potrebbe chiedersi che cosa è avvenuto nel frattempo perchè si debba modificare la disciplina che sin qui aveva retto questo caso limite.

Voglio aggiungere una preoccupazione tipicamente parlamentare che dovrebbe mettere in guardia il Parlamento, sul piano della figura generale del Presidente della Repubblica e della deliberazione parlamentare, dal mantenere questo testo votato in Commissione. Secondo me esso deve cadere perchè la deliberazione del Parlamento deve essere sgombrata da ogni sospetto. Non si deve mai mettere in dubbio che il Parlamento voti la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica per deporlo e privarlo delle sue funzioni: si deve trattare di una deliberazione scevra di ogni sospetto di questo tipo. Pertanto non deve essere previsto un automatismo nella sospensione perchè non si deve pensare che il Parlamento, più che mettere in stato d'accusa il Presidente della Repubblica, voglia deporlo: e sospenderlo dalle sue funzioni significa deporlo.

Questo è il motivo delicato per cui il legislatore del 1953, quando venne varata la legge costituzionale, non volle stabilire un automatismo del genere. Allora pregherei i colleghi, per rispetto dell'atto di deliberazione di messa in stato d'accusa, di distinguere i due momenti. Se la situazione fosse veramente pericolosa, se esistesse la possibilità che il Presidente della Repubblica possa recare nocumento alla vita costituzionale e amministrativa del paese, la Corte costituzionale, appena trasmesso l'atto d'accusa, potrebbe intervenire immediatamente; portando a livello costituzionale il potere di sospensione della Corte, libereremmo la legislazione attuale anche dal sospetto che l'articolo 21 della legge ordinaria sia di dubbia costituzionalità, mentre la sospensione per i ministri è prevista con legge costituzionale. Ripeto: per rispetto della deliberazione parlamentare della messa in stato d'accusa, occorre scindere nettamente il momento della messa in stato d'accusa da quello della sospensione del Presidente della Repubblica.

Richiamo al Regolamento

SPADACCIA. Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPADACCIA. Signor Presidente, nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari abbiamo deciso la sconvocazione di tutte le Commissioni salvo le Commissioni 1ª e 11ª riunite, per l'importanza delle questioni trattate e delle parti chiamate in audizione, ossia dei segretari generali delle confederazioni sindacali. Faccio tuttavia presente che ci troviamo di fronte ad una votazione importante e mi sembra francamente che in questo caso dobbiamo operare in modo da consentire anche a coloro che fanno parte di quelle Commissioni – per esempio, nel nostro caso c'è il collega Boato presente in quella sede che partecipa alla audizione – di essere presenti non solo al voto ma a tutta la fase che lo precede, quindi alla replica del relatore, alle osservazioni del Ministro e alle dichiarazioni di voto, in modo che l'Aula nel suo complesso possa partecipare al voto su questo argomento.

Mi pare che dopo questa questione rimangano, come grandi questioni, quella della definizione del superiore interesse e la questione della

sospensione del Presidente del Consiglio: non mi pare che ci siano altre grandissime questioni.

Ieri lo stesso presidente Mancino alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi aveva detto che le questioni importanti andavano rinviate al pomeriggio, altrimenti si sarebbero dovute sconvocare tutte le Commissioni.

Poichè abbiamo già svolto un buon lavoro, a questo punto possiamo scegliere di sconvocare le Commissioni 1ª e 11ª riunite, di riprendere l'esame del provvedimento tra dieci minuti per poi concludere con l'articolo 3 e rinviare il seguito della discussione al pomeriggio – visto che siamo giunti quasi all'una – oppure accantonare l'articolo e passare al successivo.

Vorrei che lei prendesse, signor Presidente, serenamente una decisione del genere, ma non ci obbligasse a procedere ad una votazione senza l'Aula riunita in forma plenaria.

PRESIDENTE. Senatore Spadaccia, la Presidenza si rende perfettamente conto che bisogna assicurare la presenza di tutti i colleghi in questa fase così importante della votazione degli emendamenti all'articolo 3.

Sospendo pertanto brevemente la seduta, in modo da dare la possibilità di sconvocare le Commissioni che sono al momento riunite.

(*La seduta, sospesa alle ore 12,40, è ripresa alle ore 12,55*).

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame degli emendamenti presentati all'articolo 3.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

Ricordo che l'emendamento 3.1 è stato dichiarato precluso.

GUZZETTI, *relatore*. Esprimo parere contrario agli emendamenti 3.2 e 3.3; esprimo parere favorevole all'emendamento 3.4.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Gli emendamenti 3.2 e 3.3 si riallacciano strettamente all'intero sistema che era stato profilato per gli articoli 1 e 2 ed è ovvio che, essendo stato respinto l'emendamento 1.1, non posso che esprimere parere contrario anche su questi emendamenti.

Esprimo parere favorevole all'amendamento 3.4, come avevo preannunciato nella replica dopo la discussione generale. Ho ascoltato con grandissima attenzione le osservazioni dei senatori Spadaccia, Onorato e Maffioletti; mi sembra che le argomentazioni del senatore Elia, svolte in modo problematico ieri sera ed in modo più deciso testè, siano assolutamente decisive per la scissione fra il problema della messa in stato di accusa e quello della sospensione. Il Governo aderisce pertanto all'emendamento 3.4, riservandosi poi di esprimersi sull'emendamento del relatore, ove il primo emendamento non fosse accolto, come il Governo invece auspica. Esprimo comunque parere favorevole all'emendamento 3.5, presentato dal relatore, subordinatamente ad una ipotetica reiezione dell'emendamento soppressivo,

aggiungendo un argomento relativo alla mia personale contrarietà a tutti gli automatismi. Lo dico con riferimento a tutti gli automatismi in materia di sospensione, di pene accessorie e provvisorie e quant'altro, che hanno sempre dato una pessima prova. Lo dico per il senatore Onorato che, viceversa, vorrebbe proporre, anche in mancanza di un emendamento formalizzato, che la Corte costituzionale disponga automaticamente la sospensione dalla carica, pur dando atto al senatore Onorato della sua perplessità scaturente dal fatto che si metterebbe in opera un meccanismo di attivazione della Corte costituzionale per una operazione puramente automatica. Esprimo quindi parere pienamente favorevole anche all'emendamento 3.5.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.4.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, svolgo questa dichiarazione di voto perchè non sono rimasto convinto delle argomentazioni del senatore Elia, mentre le preoccupazioni manifestate dai colleghi Spadaccia, Onorato e Maffioletti mi paiono risolutive della questione. Stiamo affrontando un'ipotesi remota, ma che, nel caso si realizzasse, sarebbe già drammatica nel momento in cui il Parlamento in seduta comune deliberasse la messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica per alto tradimento o attentato alla Costituzione.

Dobbiamo infatti pensare che, nel momento in cui il Parlamento arrivasse a questo, già si sarebbe sviluppata nel paese e tra le forze politiche e sociali una pericolosa polemica, un dibattito drammatico per arrivare a quel voto. Per il momento in cui si arrivasse al voto di messa in stato d'accusa occorre prevedere una soluzione che possa chiudere la vicenda e non che la tenga aperta. Infatti, lasciare alla Corte costituzionale la possibilità di sospensione vorrebbe dire lasciare ancora aperta una ferita che potrebbe provocare reazioni da parte di un Presidente della Repubblica «dimezzato» che però manterrebbe i pieni poteri, cioè il potere di promulgare le leggi, di emanare i decreti-legge, di nominare i funzionari dello Stato, di ratificare i trattati internazionali pur avendo sulla testa l'accusa di alto tradimento o di attentato alla Costituzione. Non dico che si debba anche prevedere l'ipotesi che il Presidente della Repubblica ricorra allo scioglimento delle Camere, ma certo saremmo in una situazione gravissima, con un Capo dello Stato che sarebbe anche capo delle Forze armate in una situazione di così grave

conflitto. Le tentazioni sarebbero enormi e non vale – secondo me – ciò che ha detto il senatore Elia, cioè l'ipotesi di affidare la decisione alla Corte costituzionale la quale valuterà la sussistenza di un rischio o meno. In pratica, egli ha suggerito di creare una situazione in cui, se vi sarà un Presidente della Repubblica forte, sarà forse bene a quel punto sospenderlo; se invece vi sarà un Presidente della Repubblica debole, senza polso e capacità, allora si potrà anche non sospenderlo in quanto non pericoloso. È un argomento che non ci convince, ma che anzi ci rende ancora più perplessi. In realtà, proprio un Presidente debole potrebbe avere le tentazioni peggiori in un caso drammatico come questo. Credo quindi che l'automatismo renderebbe il Parlamento più responsabile nel decidere la messa in stato d'accusa in quanto ciò comporterebbe la conseguenza della sospensione automatica.

Per queste ragioni, signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, chiediamo che l'emendamento non venga approvato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dal senatore Vitalone.

È approvato.

BOATO. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

ONORATO. Signor Presidente, vorrei sapere se l'emendamento del relatore è precluso per effetto dell'approvazione dell'emendamento 3.4.

Io credo che non lo sia, Presidente. Questo va chiarito perchè ritengo che alcuni dei colleghi votino a favore dell'emendamento Vitalone intendendo votare a favore anche dell'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Intanto siamo in votazione dell'emendamento 3.4. Sull'eventuale effetto di preclusione nei riguardi dell'emendamento del relatore, deciderò dopo aver sentito il relatore.

Procediamo dunque con la controprova sull'emendamento 3.4.

È approvato.

Vorrei sentire il parere del relatore sulla questione sollevata dal senatore Onorato.

GUZZETTI, *relatore*. Presidente, onorevoli colleghi, il relatore ritiene che l'emendamento che abbiamo testè votato non sia preclusivo dell'emendamento 3.5 in quanto esso ha un contenuto diverso, tendente cioè a disciplinare, nell'ipotesi di messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica, la facoltà della Corte costituzionale di decidere sulla sospensione del Presidente dalla carica. Ritengo, quindi, che l'emendamento sia proponibile alla votazione dell'Assemblea.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole relatore, per il suo contributo. Anche la Presidenza si orienta per non ritenere precluso l'emendamento 3.5, in quanto in realtà esso prevede una facoltà mentre l'emendamento 3.4 che abbiamo appena votato sopprime una disposizione che *ope legis* faceva derivare determinate conseguenze dalla deliberazione sulla messa in stato di accusa.

Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 13,10*).

Allegato alla seduta n. 68

Gruppi parlamentari, ufficio di presidenza

Il senatore Marniga è stato eletto segretario del Gruppo parlamentare socialista in sostituzione del senatore Zanella.

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede deliberante:

alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

BAUSI ed altri. – «Conservazione, difesa e uso delle acque del bacino del fiume Arno» (797), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 8ª Commissione;

- in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

BOLDRINI ed altri. – «Provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace» (588), previ pareri della 4ª, della 5ª e della 6ª Commissione;

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CORLEONE ed altri. – «Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione» (715);

MURMURA ed altri. – «Inquadramento nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste del personale degli enti di sviluppo agricolo di cui all'articolo 8 della legge 30 aprile 1976, n. 386» (722), previ pareri della 5ª e della 9ª Commissione;

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

CARTA ed altri. – «Nomina per meriti insigni a consigliere della Corte di cassazione e concorsi straordinari per la nomina ad uditore giudiziario» (655), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

DONATO. – «Trasformazione in Università della sede di Catanzaro dell'Università di Reggio Calabria» (534), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

SALVI. – «Integrazione dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione e sperimentazione organizzativa e didattica» (636), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.